IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LI - Serie IV - Vol. VIII - Fasc. X - Ottobre 1926

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. Pio XI. Si dichiara Dottore della Chiesa San Giovanni della Croce, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, p. 289. — S. C. sulla disciplina dei Sacramenti. *Romana et aliarum.* Si danno norme restrittive circa la celebrazione della Messa nelle camere ardenti, p. 296. — Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice. Risoluzioni varie, p. 300. — QUESITI MINORI, (80-31), p. 304. — BREVI RISPOSTE, (49-75), p. 305. — NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA, p. 306. — CRONACA ECCLESIASTICA. Il primo volume dell'edizione critico della Volgata, p. 311. Varie, p. 315. — RECENSIONI, p. 319.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Si dichiara Dottore della Chiesa San Giovanni della Croce, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. [*A. A. S.*, XVIII, 379].

Breve. — PIUS PP. XI. Ad perpetuam rei memoriam. - Die vicesima septima mensis decembris a. MDCCXXVI rec. mem. Decessor Noster Benedictus PP. XIII in Sanctorum numerum retulit S. Ioannem a Cruce, qui, primus Ordinis Excalceatorum Carmeli professor, una cum Theresia a Iesu Carmelitarum Ordinem reformavit. In Bulla autem canonizationis non modo Sancti ipsius, ob austeritatem omniumque virtutum exercitationem, mirabilis vita, sed eiusdem quoque scientia sacris in rebus amplissime laudatur; et re quidem vera Deus illum providentissimus excitaverat saeculo sextodecimo, inter ceteros doctrina ac sanctitate perinlustres viros quibus tunc temporis Ecclesia Catholica fulsit, ut mysticae Christi Sponsae illatas ab haereticis protestanticis iniurias ac damna reficeret erroresque peculiares refutaret. Natus ipse in oppido *Fontiveros*, intra Hispaniae fines, nuncupato, die XXIV m. iunii a. MDXXXXII, ac vicesimoprimo aetatis suae anno Carmelitarum Ordinem ingressus, in celeberrimo athenaeo Salmantino philosophicas ac theologicas disciplinas didicit. Anno, quo etiam auctus est sacerdotio, MDLVII, sanctam Theresiam novit, quae cum iam Carmeli sorores ad strictiorem observantiam adduxisset, huiusmodi reformationem ad religiosos quoque viros Carmelitarum Ordinis producere admodum cupiebat. Sanctae Theresiae optatis plene adhaerens Ioannes inceptisque studiosissime favens, habitum Carmelitarum Reformatorum induit eorundemque Regulae observantiam iniit. Tyronum magister propterea ac primus conlegii Alcalensis de Henares moderator renuntiatus est; at paulo post Sororum Carmelitarum veteris observantiae Abulae confessarius nominatus, per vim captus in carcerem coniicitur. Novem per menses in vinculis detentus, ad christifidelis animae cum Christo sponso mysticam unionem celebrandam, atque ad effectus orationis multiplices

ac suaves affectusque declarandos, *Canticum Spirituale* conscribit, quod serius considerationibus quoque notisque explanavit. Mirabili modo e carcere liberatus, in coenobio, antea, quod a Calvario nuncupatur, in ceteris, postea, domibus, quas officiorum suorum causa incoluit, alia parat scripta, quibus, quasi superno lumine inlustratus, perfectionis semitam, perspicua caelestium charismatum commentatione, animabus ostendit. Licet de arduis ac reconditis argumentis agant, *Adscensus ad Carmelum, Obscura Nox, Flamma amoris viva* ac nonnulla alia ab ipso exarata opuscula atque epistolae, tanta nihilominus spirituali doctrina pollent, atque ita ad intuitum legentium aptantur, ut merito codex et schola animae fidelis videantur, quae perfectiorem vitam aggredi studeat. Recte igitur in Canonizationis bulla Ioannem a Cruce *libros de Mystica Theologia caelesti sapientia refertos*, conscripsisse affirmatur; atque huiusmodi magni momenti iudicio fere omnes postea adhaesere. Tantam enim progressu temporis in mystica ascesi nactus est auctoritatem Ioannes post mortem suam, quae anno salutis MDXCI accidit, ut sacrae disciplinae scriptores et sancti quidem viri continenter in eo ipso magistrum sanctitatis pietatisque experti sint, atque ex ipsius doctrina scriptisque, quasi e christiani sensus atque Ecclesiae spiritus limpido fonte, in spiritualibus rebus pertractandis hauserint.

Nil mirum itaque quod iam anno MDCCCXCI nonnulli Cardinales, una cum hispanicis Episcopis, tertio occurrente anno centesimo ab obitu S. Ioannis, enixas Decessori Nostro Leoni Pp. XIII preces adhibuerint, ut Doctorem Ecclesiae eundem Sanctum declarare dignaretur; postea vero hac de re vota quam plurima tum catholicarum Studiorum Universitatum moderatores tum Religiosorum Coetuum praelati ad hanc Sanctam Sedem continuo tulerunt. Quapropter cum hodiernus Praepositus generalis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, secundi a canonizatione anni saecularis, proxime celebrandi occasionem nactus, unanimis Capituli generalis sui Ordinis optata referens, Nos modo suppliciter exoraverit, ut ipsum Ioannem a Cruce Doctoris Ecclesiae titulo exornare velimus, atque votis huiusmodi tum S. R. E. Cardinales, tum Archiepiscopi atque Episcopi quam plurimi, nec non conspicui sive e clero sive e popularibus, sive denique e Studiorum Institutis coetibusque viri suffragentur, Nobis peropportunum visum est tam magni momenti rem pro voto ac sedulo studio Sacrae pro Ritibus tuendis Romanae Congregationi committere; quae mandato Nostro parens ex officio ad rem idoneos examinandam viros deputavit. Exquisitis itaque atque obtentis eorundem separatis suffragiis atque etiam praelo impressis, illud tantum supererat ut Sacrorum Rituum Congregationi praepositi rogarentur an, consideratis tribus, quae post dec. mem. Decessorem Nostrum Benedictum Pp. XIV in Ecclesiae universalis Doctore enumerari solent, requisitis: insigni, scilicet, vitae sanctitate, eminenti doctrina,

ac Summi Pontificis declaratione, procedi posse censerent, ad Sanctum Ioannem a Cruce Doctorem Ecclesiae universalis declarandum; atque in ordinario conventu die XXVII mensis iulii, proxime elapso, in Aedibus Vaticanis habito, S. R. E. Cardinales Sacrorum Rituum Congregationi praepositi, a venerabili fratre Nostro Antonio S. R. E. Cardinali Vico, Episcopo Portuensi ac S. Rufinae, eiusdem Sacrae Congregationis Praefecto debita rerum relatione facta, audito quoque dilecto filio Carolo Salotti, Fidei promotore generali, sententiam affirmativa, unanimi consensu, dixerunt. Quae cum ita sint, Nos, votis Carmelitarum Excalceatorum omnium ceterorumque suffragatorum ultro libenterque concedentes, praesentium Litterarum tenore, certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Sanctum Ioannem a Cruce, confessorem, Ecclesiae universalis Doctorem constituimus, declaramus. Non obstantibus Constitutionibus atque ordinationibus Apostolicis ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper extare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXIV mensis augusti anno MDCCCCXXVI, Pontificatus Nostri quinto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

ANNOTAZIONI

Il Breve reca la data del 24 agosto u. s., *data della Riforma dell'Ordine Carmelitano,* operata da S. Teresa di Gesù, della quale S. Giovanni della Croce fu il primo figlio spirituale, come fu il primo padre e maestro della Riforma stessa.

Il novello Dottore della Chiesa, è il più giovane per età tra i Dottori. Egli trascorse gran parte della sua breve vita (1542-1591) nell'Ordine Carmelitano che professò prima tra i Padri dell'Antica Osservanza, in Medina del Campo, e dipoi tra i Riformati da S. Teresa, nei vari conventi di Spagna che andavano prodigiosamente sorgendo per lo zelo inesauribile della grande Castigliana.

La preziosa collaborazione che Egli prestò alla Santa Riformatrice fu non solo quella di fondare conventi e monasteri di Scalzi, e di sostenere le prime fatiche e i duri travagli che la nuova opera imponeva, ma il suo precipuo lavoro fu quello di delineare nel silenzio e nel nascondimento la perfetta anima mistica, secondo lo spirito carmelitano, e di dare i precetti sicuri per guidare tutte le anime, assetate di perfezione nelle ascensioni verso il mistico Carmelo.

Dotato di un'acutissima mente, di un giudizio equilibrato e maturo, di una penetrazione quasi angelica, possedeva una spontanea facondia, un gusto poetico squisito, una indole dolcissima.

Il suo patrimonio scientifico lo aveva acquistato nelle scuole più celebri dei suoi tempi, ed a contato di maestri illustrissimi.

Egli studiò dapprima nel Collegio della Compagnia di Gesù in Medina del Campo, dipoi fra i Carmelitani dell'Antica Osservanza, indi nell'Università di Salamanca che ai suoi giorni era nel suo periodo d'oro per i famosi maestri che vi insegnavano quali Melchior Cano, Domenico e Pedro Soto, Luigi di Leon, Vañez, ed infine nei vari collegi dei Carmelitani Scalzi che sono le più illustri istituzioni e gloria della Riforma Teresiana, cioè in Alcalà per la filosofia, in Salamanca per la teologia dommatica e morale; in Baeza per il corso biblico; e di queste stesse istituzioni molta parte di merito e di gloria va attribuita a S. Giovanni della Croce poichè egli fu il primo Rettore del Collegio di Baeza.

All'educazione, ricevuta in queste palestre di sapere, egli aggiunse la innata inclinazione alla vita di contemplazione e di studio, di guisa che, supposto il suo naturale ingegno e la superna illustrazione, nello studio e nella meditazione delle cose celesti egli affinò il suo spirito e il suo ingegno per divenire un eccellente maestro.

Per quanto una rilevante parte degli scritti di S. Giovanni della Croce sieno andati smarriti, pure da quelli rimasti è facile dedurne l'eccellenza della sua dottrina.

La materia che il Santo trattò fu sempre mistica. Egli stesso nel prologo della *Salita del Monte Carmelo* lo dice: « Mi accingo a scrivere per provvedere alle necessità di molte anime le quali camminando nella via della salute sono da Dio portare per una *oscura e mistica* notte per giungere alla divina unione; ma pure queste anime per nulla progrediscono in essa: e ciò o perchè ricusano di entrare a stabilirsi in essa, o perchè non conoscono se stesse, o perchè difettano di guida (confessore) che le conduca al vertice del monte della perfezione. Non è dunque mio intento rivolgermi a tutte le anime, ma solo ad alcune, e precisamente alle persone spirituali che il Signore, per sua grazia, porta su questa strada di perfezione; e mi sono indotto a scrivere solo per le reiterate insistenze di queste. Con l'aiuto di Dio, spero di trattare per dar mezzo ai lettori di vedere su quale strada camminino, se abbiano il desiderio di giungere al culmine della perfezione e quali strade debbano battere ».

Ancor più chiaramente nel prologo del *Cantico Spirituale* dice: « Tralasciando le cose più comuni, tratterò di quelle che sono inusitate e straordinarie, e che sperimentano le anime che sorpassarono lo stato degli incipienti; e ciò per due ragioni, e perchè delle cose più comuni già si hanno molti scritti, e perchè io voglio parlare a coloro che hanno da Dio il dono di uscire dalla via ordinaria per essere introdotti nel seno del divino amore ».

Nel prologo della *Fiamma d'amore viva* dice: « Non senza esitazione, e per soddisfare le insistenze di alcuni, mi accingo a fare il commento dei seguenti canti, perchè essi si aggirano su cose tanto intime, sublimi ed importanti, che occorrerebbe pari sublimità nel commentarle. Preavverto però che quanto son per dire è appena l'ombra di quello che sia la realtà di questa intima unione con Dio..., perciò se a qualcuno piacessero poco i miei scritti ne accagionino la limitazione della mia scienza e il modo rozzo e povero con cui ho scritto e ritengano per certo che la materia è essenzialmente ottima e ne cessaria ».

Nel libro *La Salita del Monte Carmelo* egli esaurisce tutta la dottrina *ascetica* che riguarda la remozione del peccato, la mortificazione delle passioni, l'estirpazione delle imperfezioni e le doti dispositive del cuore per ricevere le esortazioni divine. Per quanto tale soggetto sia stato trattato già da altri maestri, pure bisogna riconoscere che nessuno, con maggiore acume e diligenza, ha messo in rilievo le difficoltà e le imperfezioni dei proficienti quanto il nostro Santo, al punto che il suo libro sembra un nuovo e singolare trattato, riservato al sommo maestro delle persone spirituali.

S. Giovanni confuta trionfalmente la teoria, comune ai suoi giorni, che riteneva le anime esser *di nuovo crocifisse* dalla afflizione delle passate colpe, mentre egli nei suoi libri « La notte oscura del senso » e « La notte oscura dello spirito » spiega come queste tenebrose notti o afflizioni siano entrambi l'ultimo stadio della via purgativa ed il primo gradino della via illuminativa, in cui splende nelle tenebre una speciale luce divina, e l'anima spesso esperimenta gl'influssi mistici, pur soffrendo e gemendo per le passate infedeltà, perchè ancora non ha gli occhi disposti a ricevere tanta luce.

Nel *Cantico Spirituale* egli dispiega la via illuminativa senza trascurare il minimo particolare, che sia degno di nota, della mistica ascensione. Quest'opera, a giudizio dei critici, è il suo capolavoro.

Tratta infine della via unitiva nella « Fiamma d'amor viva » in cui egli sorpassa tutti gli altri scrittori ascetici e mistici che mai pensarono di descrivere a parole le arcane cose che avvengono nel matrimonio spirituale, celebrato dall'anima nel supremo grado della sua unione con Dio.

Lo stile di S. Giovanni della Croce, nonostante che la sua umiltà glie lo faccia credere rozzo e povero, è invece, per unanime consenso dei critici, il più proprio, il più esatto ed il più puro che si possa immaginare. Ecco le parole di un illustre revisore delle opere di S. Giovanni della Croce: « Scrissero magnificamente il P. Luigi di Léon, il P. Luigi di Granata, P. Estella, Principe di Squillace, Malon de Chaide, Zarate, Arias, ma io affermo senza esitazione, che S. Giovanni della Croce li ha superati tutti in modo che nessuno di essi riesce neppure ad avvicinarlo ».

S. Giovanni tratta tutta la vita spirituale con uno stile rigorosamente filosofico-dommatico, studiandosi in tutto di essere semplice, chiaro, breve ed esauriente, domandando incessantemente l'aiuto dall'alto.

Ammirabile poi e al tutto nuovo è il suo genio nel sintetizzare nei versi, che aprono i suoi libri e formano quasi il testo o l'intonazione dei suoi commenti, tutta la materia, versi in cui si condensa tutta la dottrina commentata e commenti che esauriscono con analisi dettagliata e perfetta ciascuna parola dei versi.

« A trattare e spiegare tali misteri della vita spirituale — dice il Santo — sarebbe stato necessario maggior lume di scienza e di esperienza di quello che io non abbia. Tali e tanto arcane cose possono accadere nella via della perfezione che la sola sapienza ed esperienza umana non bastano a percepirle; chi batte questa via può sperimentare ma giammai esprimere tali cose ».

« Trattandole io, adunque, non mi appoggerò affatto sulla scienza ed esperienza umana, che possono fallire, ma solo nelle sacre Scritture in cui trovandosi la parola dello Spirito Santo non si può errare ».

« Mi sottometto completamente ai lumi ed al giudizio della Chiesa Cattolica; non solo, ma anche di tutti coloro che con migliori argomenti possono trattare tali cose ».

In merito appunto alla ortodossia ed alla purezza della sua dottrina giova qui ricordare che ai giorni di Giovanni in cui le eresie, e particolarmente il *quietismo,* infettavano largamente anche i sacri scrittori, la Suprema Inquisizione procedeva col molto scrupolo e cautela nel giudicare scritti e scrittori di tali materie, sicchè mentre per puro sospetto furono deferite alla Inquisizione, e da questa proibite, alcune opere di uomini illustri quali Giovanni d'Avila, Francesco d'Osuna, Luigi di Granata, Dionisio Cartusiano, ed altri non meno celebri per santità e dottrina, solo S. Giovanni della Croce non ebbe, se così può dirsi, neppure questa leggera ombra.

I frutti che tale dottrina apportarono sempre ed apportano alla Chiesa ed alle anime ci piace ricapitolarli nelle parole del Rettore del Collegio dei PP. Gesuiti di Ubeda, il chiarissimo P. Giovanni de Vicuña il quale così depose nel processo informativo di beatificazione del nostro Santo: « Ho letto ripetutamente tutte le opere di questo santo uomo e stimo la sua dottrina, la mistica teologia, piene di celeste sapienza: esse denotano in sublime ed altissima luce di cui era pervaso il loro autore, e per quanto io mi abbia letto altri autori che trattarono di tali cose, mai ho trovato una dottrina più sublime e più robusta di quella del V. P. Giovanni della Croce. Da questa lettura le anime ricevono copiosi lumi per il loro profitto spirituale. E per quanto io poco abbia approfittato fino ad ora, pure provo tutto questo ogni volta che le leggo, e sento un grande calore che mi eccita all'amore di Dio. Perciò io stimo e venero questa dottrina e me ne valgo sia per il mio come per il profitto delle anime che dirigo ».

Benedetto XIII nella Bolla di canonizzazione afferma: *Mysticae theologiae arcanis scripto explicandis, aeque ac Teresia divinitus instructus.* Leone XIII nelle Lettere Apostoliche *Gradus quidem* date pel centenario della morte del Santo (1891) ripete quasi gli stessi concetti.

Tra gli illustri contemporanei di Giovanni ricorderemo la testimonianza di Luigi di Leon il quale disse: « Le opere di Giovanni della Croce sono a tal punto mirabili da non sapere a quali libri di altri santi Dottori paragonarli, perchè nello spiegare i segreti dell'anima egli li ha superati tutti ».

Bossuet, nella storica controversia con Fénelon il quale voleva difendere gli scritti (infetti di quietismo) di Madame de la Motte Guyon, chiamò ad arbitro della questione la dottrina del B. Giovanni della Croce, e trionfò la verità, dopo aver detto che « egli scrisse sapientemente intorno alla contemplazione e orazione passiva, cioè di quiete e di semplice intuito: da lui chiamato amoroso », conclude che « il B. Giovanni della Croce ha tanta autorità della teologia mistica quanta S. Tommaso D'Aquino nella Scolastica e i SS. Padri nelle cose riguardanti i costumi » ed ancora « Giovanni della Croce è l'uomo copiosissimo nelle esperienze mistiche, sopra i suoi contemporanei ».

Simile concetto ebbero di lui S. Alfonso M. de Liguori e il P. Faver. Il commento vivo della efficacia e della bontà della dottrina di Giovanni della Croce è S. Teresa del Bambino Gesù che può dirsi la sua allieva appassionata nello studiare, gustare e vivere le sue dottrine. Basta leggere la « Storia di

un'anima » per vedere dalle varie citazioni e dai ricorsi che essa fa alle opere del Santo, quanto lo amasse e venerasse « Quanti lumi ho io attinto dalle opere di S. Giovanni della Croce! All'età di diciassette anni io non mi nutrivo di altro! ».

Fu invero S. Giovanni della Croce che diede l'ultimo impulso alla santa carmelitana a consacrarsi tutta all'amore misericordioso di Dio in cui essa trovò la consumazione della sua vita d'unione con Lui. « In quest'anima, satura di ispirazioni sublimi, scese la parola di S. Giovanni della Croce e la cristallizzò in un unico e solo volere ».

Il P. Baldassarre Corderius S. J., commentatore illustre delle opere di Dionisio l'Areopagita, dice: « Tutta l'essenza e la perfezione della mistica teologia si trova magnificamente diffusa nei libri divinissimi del Ven. P. Giovanni della Croce, mistico consumatissimo ». E per venire ai nostri giorni ricordiamo il Card. Wiseman e tutti i cultori e i periodici di scienze mistiche.

Marcellino Menendez Pelajo, direttore della Biblioteca Nazionale di Madrid, in un discorso alla reale Accademia di Spagna dice: « Giovanni della Croce ha una *poesia* angelica, celestiale, divina, non sembra di questo mondo e non è possibile esaminarla con criterio letterario; ha un ardore di passione superiore a tutte le poesie profane ed una forma così elegante, squisita, plastica e viva come le più eccellenti opere del rinascimento. Sono le sue canzoni spirituali che mi danno un sacro terrore solo a toccarle; si vede che in esse è passato lo spirito di Dio ed ha abbellito e santificato tutto ».

Francesco Sanchez de Castro, Professore di letteratura all'Università di Madrid dice: « Il linguaggio di S. Giovanni della Croce non sembra umano... ha qualche cosa di soprannaturale e misterioso. Ha una finezza di sentimento, una tenerezza di espressioni e dei passaggi così belli e sublimi che non saprei a quale altro paragonarlo ».

Tale è l'omaggio reso dai santi e dagli scienziati nostri al genio mistico di S. Giovanni della Croce; e non meno sincere sono le lodi e l'ammirazione tributategli dagli scrittori protestanti e razionalisti, specialmente dei nostri tempi, quali il Delacroix, Unamuno e Baruzzi; quest'ultimo nella sua poderosa opera intitolata *S. Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique,* dice « S. Giovanni della Croce merita bene uno sforzo interiore ardente perchè sia studiato... la sua mistica ci si presenta come un mezzo complesso che ci porta al di là delle regioni dove siamo guidati. Egli va diritto su di una strada sgombra e perfetta. Con una inflessibilità unica egli rigetta tutte le puerilità e persino quelle molli soavità di cui i più profondi mistici non vanno esenti... Giovanni della Croce ha trionfato, al di là del normale, dei difetti inerenti allo sviluppo della mistica ed ha improntato di un valore nuovo la via teopatica dove egli si sbarazza di ciò che per lui non è spirito ».

L'evidente valore mistico di S. Giovanni della Croce e l'attestato di ammirazione per le sue opere tributategli da tanti uomini santi ed illustri, cattolici ed acattolici, che ebbero occasione di conoscerlo, fece crescere vivo il desiderio e il voto che a questo umilissimo e dottissimo santo fosse conferito il titolo di Dottore della Chiesa universale.

Sin dal 1891 alcuni Cardinali, Vescovi e Sinodi di Spagna sollecitarono presso la Santa Sede il compimento del voto.

Avvicinandosi il secondo centenario della sua canonizzazione, pervennero al Sommo Pontefice Pio XI moltissime lettere postulanti il titolo di Mistico Dottore per S. Giovanni della Croce. Tra questo è onorifico ricordare le lettere di ben 18 Eminentissimi Cardinali, di circa 800 fra Arcivescovi e Vescovi e moltissimi Prelati e Superiori di Ordini Religiosi. Allo stesso scopo indirizzarono lettere postulatorie varie Università ecclesiastiche e laiche tra cui: l'Università Gregoriana di Roma, l'Istituto Cattolico di Parigi, l'Università di Lovanio, il Collegio Angelico, il Collegio di S. Alberto di Roma, le Università ecclesiastica e civile di Santiago, di Oviedo, di Madrid, l'Accademia Reale di Madrid, l'Università ecclesiastica e civile d Valladolid, di Toledo, i Seminari Pontifici di Burgos, di Comillas, di Saragoza, di Oviedo ed altri.

Tutti ad una voce rivendicano gli onori del dottorato per S. Giovanni della Croce, affinchè sia dato il maestro a questa altissima scienza e a tutti coloro che si dedicano al suo studio e coltivano in se stessi la vita di perfetta unione con Dio. Di guisa che come nella Chiesa ci sono varii dottori, preposti alla scienza della teologia dommatica, della teologia morale e della ascetica, così ci sia il dottore preposto alla disciplina della mistica.

Il Sommo Pontefice Pio XI, accogliendo benignamente il voto di tanta eletta parte della Chiesa, e per dare maggiori e migliori incrementi allo studio di questa altissima disciplina, che torna di tanta gloria di Dio, di somma felicità alle anime rimetteva lo studio della questione alla S. Congregazione dei Riti, ed avuto il parere favorevole degli Eminentissimi Cardinali Consultori, mette ogni suo infallibile suggello ai voti di tanta eletta parte della Chiesa conferendo il titolo di Dottore a S. Giovanni della Croce.

P. V. P.

Sacra Congregazione sulla disciplina dei Sacramenti.

Si danno norme restrittive circa la celebrazione della Messa nelle camere ardenti. [*A. A. S.*, XVIII, 388].

ROMANA ET ALIARUM. — *Celebrationis Missae domi praesente cadavere.* - In plenariis comitiis E.morum Patrum H. S. C. habitis die 18 decembris 1925 et die 30 aprilis 1926, postulantibus nonnullis locorum Ordinariis, nempe Valentin. Compostellan., Pampilonen. aliisque, propositum fuit dubium: « Utrum Ordinarius, vi canonis 822, § 4, per« mittere possit, absque indulto Apostolico, celebrationem unius vel plu« rium Missarum domi, praesente cadavere, quando haec celebratio po« stulatur a parentibus defuncti ».

Re mature perpensa et dubio deformato, quaestiones et responsiones ab E.mis Patribus propositae editaeve fuerunt uti sequitur:

I. « Utrum Ordinarius vi canonis 822, § 4, permittere possit Missae « celebrationem domi praesente cadavere in loco vulgo *Camere ar« denti* ».

R. « *Negative*, nisi agatur de casu aliquo extraordinario, exstante iusta et rationabili causa: et hoc etiam in casu, dummodo cadaveris expositio fiat servato debito decore, ac in eodem loco nihil adsit quod sit alienum a sanctitate divini Sacrificii ».

II. « Quando censendus sit haberi casus extraordinarius, vi cuius, « concurrente iusta et rationabili causa, permitti possit ab Ordinario « Missae celebratio, et utrum unius tantum aut plurium Missarum ce- « lebratio permitti possit? ».

R. « Casum extraordinarium haberi, unaque simul iustam et rationabilem causam, occasione obitus Episcopi residentialis seu loci Ordinarii, aut personae e principe familia, aut aliter insignis ob merita et benefacta in Ecclesiam vel in rempublicam, vel ob munificentissimas elargitiones in pauperes et egenos; itemque personae huiusmodi privilegio Apostolico iam ornatae; dummodo semper debitae exsequiae expleantur in ecclesia.

« Tunc Ordinarius permittere poterit unius aut alterius Missae, sed non plus quam trium Missarum celebrationem: abrogato indulto Sacrae Rituum Congregationis diei 29 aprilis 1894 et contrariis quibuscumque minime obstantibus; *facto verbo cum SS.mo* ».

In audientia diei 3 maii 1926 Ss.mus D.nus Noster Pius Papa XI, audita relatione facta ab infrascripto Secretario huius S. C., decisionem E.morum Patrum in omnibus ratam habuit et confirmavit.

M. Card. LEGA, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Aloysius Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Iuvat publici iuris facere aliqua, quae RR. PP. Consultores animadvertenda duxerunt circa propositam quaestionem.

1. - Can. 822, § 4 Codicis iuris canonici ita se habet: « Loci Ordinarius licentiam celebrandi extra ecclesiam et oratorium super petram sacram et decenti loco, numquam autem in cubiculo, concedere potest iusta tantum ac rationabili de causa, in aliquo extraordinario casu et per modum actus ».

Notandum autem est in primis circa hunc canonem propositum iam fuisse Commissioni interpretationis Codicis dubium: *Utrum facultas celebrandi Missam in domo privata sit ab Ordinario, ad normam can. 822 § 4 interpretanda restrictive,* eamdemque Commissionem die 16 oct. 1919 respondisse: « *Affirmative* » (1).

(1) Cfr. *Mon. Eccl.* 1920 (vol. XXXIII) p. 15; ma vedi anche 1919 (vol. XXXI) p. 176 ove è pervenuta l'obbiezione che si fa in seguito di queste Annotazioni.

Et iure ita responsum est. Si quis enim consideret antiquam Ecclesiae praxim, videbit profecto eam non favere huic celebrationi extra ecclesiam. Nimis profecto noti sunt canones, qui in Decreto tribuuntur sive Clementi Papae, sive Felici IV, omnes quidem apocryphi, sed referentes antiquam consuetudinem, quae tandem resolvitur in praxim a Codice conservatam in citato canone 551, Missam scilicet celebrandam esse in ecclesia aut in oratorio.

Ab hac autem obligatione, secundum antiquam praxim, una excusabat *magna* (c. 1, D. I. *de consecr.*) aut *summa necessitas* (c. 11, D. I, cit.) quibus verbis postea usus est etiam Benedictus XIV in Const. *Inter omnigenas*, 2 febr. 1744 § 22 fin. (*Fontes iur. can.*, I, 809). Neque aliud procul dubio dicendum erat usque ad Codicem, si attendamus interpretationem auctoritative suis Missionariis datam a S. C. de Prop. Fide quae (*Collectanea* n. 411) edixit: celebrare extra locum sacrum «non licere ex devotione, licere tamen ex necessitate».

Num aliquid ex Codice immutatum sit? Nonnulli putant et ex eo moveri videntur, quod Codex requirit causam *iustam et rationabilem*, ex quo deducunt eam non debere esse gravem.

Verum si quis attendat non solum causam concessionis debere esse iustam ac rationabilem, sed simul, seu cumulative, concessionem fieri debere per modum *actus* et quidem in casu aliquo *extraordinario*, *inferri rationabiliter* potest nihil esse immutatum. Nam gravitas causae seu necessitas, morali modo assumenda est et aestimanda; quum vero canon 822 § 4 exquirat, una simul causam concessionis iustam et rationabilem, concessionem autem fieri ab Ordinario tantum per modum *actus* et in casu aliquo *extraordinario*, sane tunc versamur in casu *moralis necessitatis*. Itaque non habetur inducta mutatio in veteri iure et in iurisprudentia, quae conclusio sequitur etiam ad normam c. 6 n. 4.

Ex his facile deduci potest casum de quo agitur (vulgo *camera ardente*) non esse, relate ad celebrationem Missae, neque casum necessitatis, neque casum extraordinarium.

2. - Quoad funus Episcopi residentialis defuncti, *Caeremoniale Episcoporum* (Lib. II, cap, XXXVIII) statuit quidem corpus Episcopi exponi debere in aula maiore Palatii episcopalis in qua clerus saecularis per ordinem, vel Religiosi quatuor Ordinum Mendicantium, vel alii per singula collegia incipient vigilias, hoc est Vesperas et Matutinum cum Invitatorio et tribus Nocturnis, ac Laudibus defunctorum: sed nullatenus conceditur facultas inibi celebrandi Missas; immo manifeste excluditur, quia Caeremoniale Episcoporum statuit corpus Episcopi, expletis Laudibus, deduci debere ad ecclesiam pro funere et Missae celebratione.

Verum quidem est Sacram Rituum Congregationem edidisse decretum relatum in *Collectione authentica* decretorum eiusdem Congregationis (vol. III, n. 3822) circa facultatem celebrandi Missas domi in expositione corporis Episcopi dioecesani defuncti, vel Abbatis *nullius*, vel Vicarii Apostolici vel Episcopi titularis, uti videre est in ipso decreto quod hic ex integro referre praestat, ut sequitur:

«Qui pro Domini grege vitam impenderunt aequum est, ut Ecclesiae suf-

fragiis singulari modo post mortem iuventur. Sacris ideo Ritibus praeposita Congregatio, re mature perpensa, decernendum esse statuit:

« Ut dum corpus Episcopi Dioecesani defuncti, sacris indutum vestibus, in propriae Aedis aula maiori publice et solemniter iacet expositum, Missae in suffragium animae eius per totum mane celebrari valeant; iis omnibus servatis, quae de Episcopi defuncti corpore exponendo ac suffragiis ferendis in *Caerimoniali Episcoporum* libro II, Cap. XXXVIII praescribuntur. Quod privilegium Episcopis in sua Dioecesi concessum ad Vicarios Apostolicos in suis Vicariatibus, nec non ad Abbates ceterosque Praelatos *Nullius Dioeceseos*, iurisdictione in plebem ordinaria quum vita cesserunt fruentes, in proprio tamen territorio, pari intelligatur ratione extensum. De speciali tandem gratia Sacra Rituum Congregatio, indulget, ut eodem quoque privilegio frui valeant Episcopi Titulares defuncti; dummodo eorum cadavera in aula convenienti exponantur et ornamentis pontificalibus (absque tamen baculo pastorali), si extra Urbem, fuerint induta; si vero in Urbe, habitu tantum praelatitio ».

« Contrariis non obstantibus quibuscumque ».

« Die 3 Aprilis 1894 ».

« Facta autem Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII de his omnibus relatione per Eminentissimum et R.mum Dominum Cardinalem Sacrae eidem Congregationi Praefectum, Sanctitas Sua sententiam ipsius Sacrae Congregationis in omnibus ratam habuit et confirmavit. Die 29 iisdem mense et anno ».

At, inspecta responsione Commissionis pro interpretatione Codicis I. C. quoad can. 822 § 4, quam supra retulimus, expediens foret huiusmodi facultatem limitari, eo magis quod ex hoc nihil animabus Episcoporum suffragii demitur, quia Missae celebrantur in ecclesia pleniore decore et cultu coram frequentioribus fidelibus.

3. - Aliud argumentum ad denegandam hanc potestatem Ordinario ex eo desumitur, quod facultas haec non videtur bene componi cum facultate, de qua in can. 1194. Scilicet in hoc canone dicitur: « in aliis oratoriis domesticis » (aliis videlicet a privatis coemeteriorum aediculis, de quibus immediate ante locutus fuerat canon) « nonnisi unius Missae, per modum actus, in casu aliquo extraordinario, iusta et rationabili de causa (Ordinarius loci celebrationem permittere potest) ». Et certe, nonne defectus harmoniae dicendus esset in iure exsistere si in oratoriis posset una tantum ab Ordinario loci permitti Missa, dum extra oratorium, et proinde extra omnem locum sacrum, plurium etiam Missarum celebratio deberet dici permissa?

4. - Tandem non deest aliud gravissimum argumentum. Omnes advertunt serpere inter fideles propensionem quandam seu propensum studium ad extrahendas, quantum fieri potest, a locis sacris sanctissimas caeremonias Ecclesiae. Quis nescit multis in locis consuetudinem quamdam, per nefas inductam, continuare velle fideles etiam post promulgationem Codicis iuris canonici, ut scilicet liceat et infantes in ipsa domo sua baptismo ablui, et matrimonia in cubiculo domus contrahere et alia huiusmodi extra ecclesiam peragere? Est conatus quidem ad laicizandas — sit venia verbo — caeremonias

ecclesiasticas. Quas non possunt omnino destruere impii homines, iis accidentalem saltem sanctitatem detrahere conantur: et fideles supine acquiescunt. Codex huiuc infirmitati plurimum resistere conatus est (cfr. cann. 773, 1109 §§ 1, 2); sperandum est cum fructu. Hinc casus isti non sunt multiplicandi, sed pro viribus restringendi.

† Aloysius Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

Da queste autorevoli annotazioni appare chiarissimo il senso, l'importanza e l'opportunità del presente decreto. Per la prassi annotiamo soltanto che, essendo revocato, o meglio, limitato anche il privilegio concesso per l'esposizione delle salme dei Vescovi, è chiaro che non può prevalere quello di altri Prelati di grado gerarchico non superiore a essi: e perciò, crediamo(nella risposta al secondo dubbio è detto « personae huiusmodi privilegio Apostolico *iam* ornatae ». Anche per tali Prelati il privilegio verrà ridotto nel senso che l'Ordinario potrà permettere per loro la celebrazione di non più che tre Messe nella camera ardente. Osserviamo ancora che la parola « *loci* Ordinarius » nella stessa risposta riguarda, evidentemente, non l'Ordinario del luogo ove celebrasi l'esposizione funebre, pel quale la facoltà di celebrare nella camera ardente, vien data col presente decreto, a *iure*; ma di ogni altro *Ordinarius loci*, nel senso del can. 198 § 2, che venga a decedere nella diocesi. È infatti palmare che pel decesso dell'Ordinario nella propria diocesi, non vi è ivi altra persona che possa assumere tale qualifica (cfr. c. 432) e dare la licenza richiesta dal decreto per ogni altro caso.

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Risoluzioni varie. [*A. A. S.*, XVIII, 393].

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi, mandarunt ut infra ad singula:

I. *De substitutione in choro.* - D. An ad substitutionem in choro *in casibus particularibus*, de quibus in can. 419 § 1, requiratur venia S. Sedis vel saltem licentia Ordinarii aut Capituli.

R. *Negative.*

II. *De mutatione Superiorum religiosorum.* - D. An praescriptum canonis 505 comprehendat etiam Societates, de quibus canones 673-681 agunt, earumque domus, quae non sint vere et proprie religiosae sed

externae seu non pertinentes ad Societatem, in quibus nempe sodales pauci numero adhiberi solent, ex. gr., in Seminariis, scholis, nosocomiis.

R. *Affirmative* ad normam responsi diei 3 iunii 1918.

III. *De fidei professione.* - D. An Superiores in Societatibus clericalibus sine votis, de quibus agunt canones 673-681, fidei professionem ad normam canonis 1406 § 1 n. 9, emittere teneantur.

R. *Affirmative.*

IV. *De paroeciis religiosis.* - D. An vi canonum 631 § 3; 535 § 3 n. 2; 533 § 1 nn. 3, 4, loci Ordinarius ius habeat exigendi rationes de administratione fundorum legatorumque paroeciae religiosae, de qua in canone 1425 § 2.

R. *Affirmative,* firmis praescriptis canonum 630 § 4; 1550.

V. *De impedientibus iurisdictionem ecclesiasticam.* - D. Utrum ad incurrendam excommunicationem, de qua in can. 2334 n. 2, sufficiat recursus ad laicalem potestatem causa impediendi exercitium iurisdictionis ecclesiasticae, an requiratur praeterea ut recursus suum sortiatur effectum.

R. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam, *firmo* tamen praescripto canonis 2235.

Romae, die 25 iulii 1926.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

Ioseph Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

I. Circa la facoltà di sostituzione cfr. vol. XXVIII, p. 430. Che nel caso non si richieda la licenza della S. Sede, è intuitivo, bastando il chiaro disposto del Codice: «*nequeunt... nisi* (cioè *possunt*) in casibus particularibus, iusta ac rationabili de causa, et modo substitutus eodem tempore non sit servitio chori adstrictus, et sit in eadem ecclesia canonicas... etc.». Osservate queste condizioni, *possunt* senz'altro, per facoltà data dal legislatore, cioè dalla S. Sede. Quindi subentra anche il principio che tante volte abbiamo invocato, che gli Ordinarii, e tanto meno i Capitoli, non possono negare quel che il diritto comune concede; e pertanto si rende vana e superflua ogni richiesta della loro licenza. Se invece si è fuori, nel caso, dai detti limiti, cioè, se si tratta di sostituzioni abituali, senza causa ragionevole, senza parità di condizione etc., allora subentra il diritto e il dovere del Capitolo e del Vescovo di impedire questi abusi, non già la facoltà di legittimarli: poichè la dispensa dalle *condizioni* stabilite dal diritto comune spetta solo al legislatore. Si cfr. anche nel vecchio diritto, la S. C. C. in *Aletrina,* 24 mart. 1612: «Quod vero monuit S. Congregatio, ut Episcopo cordi sit ne canonici ea sub-

« stituendi facultate abutantur, id respexit, ne substitutiones huiusmodi sint « nimis, frequentes: quod Episcopi prudenti erit arbitrio ». È vero che da questo testo il Bouix concluse: *Sequitur illum exigere posse ut nulla substitutio fiat absque licentia sua*; ma in ciò, a nostro parere, corse troppo; o almeno, se ciò poteva sostenersi ai suoi tempi ove mancava un esplicito testo di legge che rendesse evidenti le condizioni e i limiti delle sostituzioni, oggi non potrebbe più sostenersi, mentre in prassi si rende a tutta prima manifesto a una sostituzione è regolare o no: in questo secondo caso, ripetiamo, subentra il diritto e il dovere del Vescovo e del Capitolo di non permettere l'illegittimità.

II. Il can. 505 riguarda la mutazione *triennale* (meglio *sessennale*) dei Superiori minori locali religiosi; si domanda se vi siano soggetti p. es. le Figlie della Carità, i Signori della Missione, gli Oratoriani etc. che non sono proprie Congregazioni religiose, ma Società di vita comune senza voti *pubblici*. La risposta è già data dal can. 675: *in omnibus serventur, congrua congruis referendo,* can. 499-530; dunque anche il can. 505. E le ragioni infatti che han dettato il can. 505, valgono anche per essi: udiamole proprio da... un interessato: il P. Cocchi, dei Signori della Missione: « Perpetuitas vel « longa mora in officio Superioris et Superiorissae impedit: requisitam *indif-« ferentiam* quoad diversa officia... habitudinem *obedientiae* et subiectionis, « quae facillime amittitur ob longiorem habitum imperii, *aequalitatem* inter « sodales, quae exigit ut munia... permutentur inter idoneos, *pacem domesticam* « quae facile turbatur ob characterem alicuius Superioris, sapientiam et *pru-« dentiam regiminis* quae acquiritur per comparationem inter gesta diverso-« rum... Nec iuvat opponere consuetudinem centenariam aut immemorabilem... « nam ea non a *populo* sed a paucis Superioribus processit ita ut populus « dicendus sit *subiisse* minime vero *voluisse hanc praxim* » (*Comm.*, fasc. IV, 52 s.). Questo si chiama parlar chiaro! Ma si insiste richiedendo una eccezione almeno per i Superiori di quei religiosi o religiose che prestano servizio presso enti diversi: p. es. presso i Seminarii (personale insegnante, suore inservienti), gli ospedali, etc. E anche su questo fu provveduto *genericamente*, nella risposta data il 3 giugno 1918 (Cfr. *Mon.*, XXX, 236): « *Affirmative* si « Superiores isti seu directores sint simul Superiores religiosorum, sub sua « potestate habentes alios religiosos, etiam quoad religiosam disciplinam ». Nei casi *particolari*, quando il bene della scuola, dell'ospedale etc. richiede la conferma per un *terzo biennio* e oltre, si dovrà quindi chiedere la dispensa alla S. C. dei Religiosi. Si noti peraltro quanto fu osservato circa i Superiori di « domus *stricte* filiales » in vol. XXXV (1924), p. 65 s.

III. Circa la professione di fede, il c. 1406, § 1, n. 9, prescrive che la emettano « coram Capitulo vel Superiore qui eos nominavit eorumve delegato, « Superiores in *religionibus clericalibus* ». Ora il can. 673 dice che la *Societas* di cui il can. tratta, « non est proprie *religio* ». Bisogna dunque dedurre che nel c. 1406, § 1, n. 9, la parola *in religionibus* non è presa nel senso stretto e proprio: non già concludere che tali Superiori non abbiano quell'obbligo, pel quale milita assolutamente la stessa ragione che pei Superiori di religioni in senso proprio.

IV. È una questione spinosissima, su la quale recentemente molto si è scritto (cfr. E. Nebredo, *De loci Ordinariorum iuribus circa pia legata* etc., Romae 1926). Si tratta dei diritti dei Vescovi circa le parrocchie affidate a religiosi, anche quelle che, come dice il can. 1425, § 2, sono *pleno iure* unite al monastero in guisa da potersi dire « parrocchie *religiose* ». Giusta la risposta: *a*) resta fermo il can. 630, § 4: cioè « Spetta ai Superiori religiosi raccogliere e *amministrare* le offerte per la costruzione, riparazione, incremento della chiesa parrocchiale, se la chiesa è della comunità religiosa: altrimenti, se cioè la chiesa è della diocesi, ciò spetta all'Ordinario ». Quindi nel primo caso non v'è alcun rendiconto da fare all'Ordinario; *b*) si conferma anche il can. 533, § 4, nn. 3 e 4 (richiamati nel can. 535, § 3, n. 2 e nel can. 631, § 3, per cui l'Ordinario ha diritto di esigere il rendiconto dei fondi donati o legati alla parrocchia in favore della diocesi, parrocchia o missione, e in genere, da erogarsi in culto o beneficenza *eo ipso loco*. Di ciò *loci Ordinario ius est cognoscendi*: niente però impedisce che egli si contenti del resoconto lasciando l'amministrazione ai Religiosi. Ma da questi canoni si trae in genere la conseguenza *c*) che « l'Ordinario ha diritto di resoconto circa tutte le fondazioni pie erette e legati costituiti nella chiesa *parrocchiale* religiosa » salvo il can. 1550. Questo can. com'è noto, riserva al Superiore maggiore di religioni *esenti* i diritti e doveri attribuiti all'Ordinario del luogo nei canoni 1545-1549, ai quali a la volta riguardano le condizioni di accettazione della fondazione, la forma di tale accettazione, la collocazione dei beni costituenti la fondazione, la registrazione e la tabella e libro degli oneri ». Appunto da questo canone il Nebredo (p. 77) e altri deducevano che l'Ordinario « *ius non habet advigilandi* » circa le pie fondazioni neppure nelle parrocchiali « non plene incorporatae instituto *exempto* » e quindi, molto meno di averne il resoconto. È però sembrato chiaro che, in prassi, negata la facoltà di questa ispezione, veniva a rendersi frustranea la facoltà innegabile dell'Ordinario di chieder conto delle fondazioni e legati in bene della diocesi, parrocchia o missione, comunque da erogarsi nel luogo stesso. D'altra parte codesta esenzione dalla *visita* dell'Ordinario, non era affatto concessa nel diritto antico, rispetto alle fondazioni e legati delle parrocchie anche religiose. Infine la stessa analisi dei can. 1545-1549, anche alla stregua dell'*exclusive* del can. 1550, non ha dato sufficienti elementi per escludere lo *ius exigendi rationem* dell'Ordinario, che non è nè quello di dettar leggi per l'accettazione, nè di prescriverne la forma, nè la collocazione dei beni, nè di sorvegliare l'adempimento; ma soltanto di vigilare a che non sia per tale esenzione lesa la facoltà attribuitagli dai can. 535 e 533. Per ora basti aver accennato quanto ci riserviamo di svolger meglio in seguito.

V. Ricordiamo di avere a suo tempo rilevata la differenza di dicitura tra il can. 2334, 2°, e il n. 7 della concl. *Ap. Sedis*: nella nuova redazione è stato soppresso lo « *et* » che era innanzi allo « ad hoc recurrentes »: da quello *et*, alcuni commentatori avevano dedotto che nel n. 7 della *Ap. Sedis* vi erano *duo* reati colpiti: « Qui *impediunt* » e gli « Ad hoc recurrentes », vale a dire anche chi ricorre, senza però impedire. (Così Bucceroni, De Siena etc.). Contro questa esegesi hanno scritto i migliori, come D'Annibale, Pennacchi etc., sostenendo che trattavasi di un solo delitto, cioè di chi « impedisce (effettiva-

mente », col ricorrere ». Togliendo dalla redazione l'ambiguo *et*, il Codice sancisce questa assai più razionale interpretazione, di modo che, come ora — *ad abundantiam* — viene dichiarato, per incorrere la scomunica si richiede che il ricorso abbia veramente impedito l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Si ricorda però che, a norma del can. 2235 anche il ricorso inefficace per circostanze indipendenti dalla volontà del ricorrente (cfr. 2209 § 5, 2213 § 3), *congrua potest poena puniri.*

QUESITI MINORI

30. - Nei can. 456 e 471, § 2, si parla del vicario curato, quando la parrocchia è *pleno iure* unita a un convento o collegio; in entrambi è detto che il Vescovo nell'approvare e istituire il *vic. cur.* deve aver riguardo al c. 459, ove si stabilisce al n. 1° che il Vescovo « onerata conscientia tenetur illi conferendi quem *magis idoneum* habuerit » cioè al digniore escluso il meno degno, anche se degno; al n. 2° che tale idoneità deve considerarsi non in sè, ma in rapporto specifico alla parrocchia vacante. Però nel c. 456 si cita solo il § 2 di questo canone; nel 471 l'intero can. 459. Importa ciò differenza circa l'obbligo di presentazione del digniore? V'è chi reputa che nel caso non viga quell'obbligo, attesa la maggiore facilità di rimozione.

R. Noi non ammettiamo questa ragione, perchè specie quando si tratta di cura di anime non bisogna guardare alla porta d'uscita, ma a quella di entrata: *turpius eiicitur quam non admittitur hostis.* Osserviamo bensì che in questi casi l'Ordinario non ha, come nel c. 459, § 1, possibilità di *scelta* trattandosi di esaminare l'idoneità d'*un solo* presentato: perciò opportunamente nel c. 456, § 2, si è ristretta la citazione al solo § 2 di detto can., per indicare il criterio da cui deve giudicarsi la *idoneità*, mentre non è il caso di parlare di una *magis idoneitas* quando manca ogni termine di paragone per quel *magis*. Quindi anche nel § 471, § 2, riteniamo ristretta la citazione al § 2 del can. 459. L'obbligo di coscienza di presentare il *magis idoneum* resta però integro pel Superiore religioso, Capitolo o altra persona morale. ecclesiastica.

31. - Possono dei *canonici onorari*, che con tal nome e non altrimenti sono designati nelle Bolle Vescovili di nomina, e che prestano servizio corale in Cattedrale in quanto sono anche *mansionarii partecipanti* fra i sei, o meno, riconosciuti civilmente, pretendere di essere i successori degli antichi canonici statutarii (oggi soprannumerarii) soppressi dalle leggi civili, e rivendicarne i diritti presso il Capitolo cui appartengono, anche se per una convenzione, che risale a più di 40 anni fa, pattuita tra Capitolo e Vescovo non siano stati più nominati detti canonici statutarii?

R. La convenzione in parola non è che la fedele esecuzione della disposizione della S. C. del Concilio nel decreto *Ad dirimendas*, 22 febbraio 1876, in fine; pertanto si sostiene in tutto il suo valore.

Anche prescindendo da ciò è impossibile che i *mansionari,* canonici *onorari,* divengano di punto in bianco canonici statutarii, ostando il c. 147, § 1 e la nota regola: *nemo sibi causam possessionis mutare potest.* Che le specie di canonici onorari e statutarii siano totalmente distinte, lo insegna magistralmente fra l'altro la decisione rotale Sorana, *Praebendae,* 1 febb. 1914 (*M. E.*, XXV, 496 ss.) che si consulterà utilmente nel caso.

BREVI RISPOSTE

49. - La consuetudine di alcune Confraternite di celebrare funerali e anniversari avventizi anche di persone *estranee* al proprio sodalizio, non può sostenersi in confronto dei cann. 481, 482, 716 del Codice.

50. - La Messa, che fa parte dei festeggiamenti ordinati da un Comitato in onore di qualche Santo, per la quale detto Comitato corrisponde speciale onorario, si intende *applicata* a mente del medesimo Comitato, che, non essendo espresso altro, si intende come votiva in onore del Santo festeggiato. La pretesa del parroco di ricevere tale onorario per la sua partecipazione alla festa, o per incomodo estrinseco non è per sè assurda, ma deve *provarsi* con argomenti, che tale è la intenzione del Comitato (cfr. can. 825 n. 4: *constet*).

51. - Non tocca a noi giudicare se con la (precaria) concessione degli aumenti governativi, sia cessata la facoltà di imporre pensioni a favore dei Canonici di Cattedrale, anche su benefici parrocchiali, molto meno se detta concessione importi la cessazione di pensioni già costituite, o la esclusione dal loro beneficio dei Canonici ora congruati. Sono tutte cose relative all'amministrazione più che al diritto, su cui debbono pronunziarsi i Vescovi e la S. Sede.

52. - L'ufficio del Canonico teologo è specificamente indicato nel can. 400 e non può essere mutato in un ufficio generico di *predicazione,* di esercizi, novene, tridui, ecc., pel quale ogni altro sacerdote può essere adatto. Anche la concessione che *Episcopus si id utilius iudicat, potest ei committere alia doctrinae catholicae argumenta in ecclesia explicanda* deve limitarsi alla chiesa cattedrale (*coram clero et populo*) e, come più volte ha espresso la S. C. C. (p. es., *Sebenicen.*, 29 apr. 1854), « ita tamen ut lectiones biblicae non commutentur in *sermones morales* ad populum ». Qualora però il Vescovo, pure errando, abbia *commesso* ciò al Can. teol. riteniamo che questi non possa questo esser puntato, poichè « *fungitur officio* sia pure erroneamente, commessogli come *suo* ». Ma è chiaro che conosciuto l'errore, il Vescovo non può insistervi, non avendo facoltà per cambiare la legge.

53. - Neppure canonicamente una chiesa di giuspatronato potrebbe in Italia *dal Vescovo* erigersi in parrocchia senza consenso del patrono: se infatti non potrebbe essere *unita* (can. 1424) molto meno potrà essere trasformata, poichè al patrono dovrebbe veder limitato, e quindi in parte *cedere* il suo diritto di presentazione, giusta il can. 1462. Cfr. anche can. 1470 n. 5°.

54. - Se si è lasciato al benefizio un fondo coltivato con l'onere di Messe 10 all'anno, onere che, quando fu costituito importava appena 10 lire annue, non è ora lecito senz'altro ridurre le Messe a due, secondo la tassa sinodale vigente, neppure

in forza delle facoltà quinquennali. Infatti se la tassa sinodale è cresciuta, è cresciuto, forse in proporzione maggiore, anche il *reddito* del fondo, in guisa da poter sopportare benissimo l'aumento, pur conservando proporzionalmente eguale beneficio pel legatario. In tali circostanze non si può procedere a riduzione. In casi dubbi si ricorra alla S. C. del Concilio. Ripetiamo che il legato di Messe ha una entità giuridica distinta, e ad esso appartiene il fondo e il suo reddito, da distribuire secondo la mente del testatore.

55. - Le reliquie di S. Lucia V. e M. possono ottenersi o dalla Curia vescovile (o locale o la Patriarcale di Venezia, conservandosi il sacro corpo nella chiesa di S. Geremia, ivi) o dal Vicariato di Roma, o da Mons. Sagrista al Vaticano.

56. - La facoltà di celebrare Messe nella c. d. *camera* ardente, ove riposa su letto il cadavere del defunto è esclusa dal can. 822 § 4: nei casi rarissimi in cui possa concedersi, deve certo osservarsi la norma del can. 1202 § 2 per cui l'altare deve distare dal cadavere più di un metro (1).

57. - Ripetiamo che *nulla osta* a che un parroco dia licenza per assistere un matrimonio al rettore di un santuario esente dalla giurisdizione parrocchiale, purchè entro il territorio della parrocchia: sia perchè egli dà licenza al sacerdote come tale, sia perchè, come tante volte abbiamo detto, esenzione non è sinonimo di extraterritorialità.

58. - Lo stesso principio può invocarsi circa il nuovo diritto che il Codice e la Comm. interprete stabiliscono nel *jus ducendi processionem «extra ecclesiam»*. Non potendosi considerare le reliquie dei santi e tanto meno il SS.mo come cadaveri da cedere alla porta, ma richiedendo l'unità liturgica che la processione cominci e termini all'altare, non può ammettersi che il rettore conduca la processione fino alla porta e di lì la riduca all'altare, lasciando al parroco solo il diritto di condurla fuori. Perciò il Rettore o rinunzi a condurla fuori della chiesa, o meglio ad allontanarsi dai muri di essa (*extra stillicidia* — come dicevano gli antichi — ossia resti la processione sempre sotto le grondaie), o domandi al Vescovo il permesso richiesto.

59. - In origine il titolo di Prevosto (*Praepositus*) e di Priore si riferiscono a chiese collegiate, e indicano il capo del collegio: quindi non dovrebbero attribuirsi ai parroci, se non in memoria delle (antiche) collegiate istituite nella chiesa parrocchiale. In realtà l'uso comune importa differentemente, e ad esso bisogna stare, nell'interpretare la maggiore o minore dignità; ancora p. es. in Toscana non si usa il titolo di Arciprete, ma di Pievano, Prevosto, Priore, in quest'ordine discendente.

60. - Le leggi sinodali *contrarie* al Codice (non sono però tali dove il Codice, pur dettando una norma, aggiunge: salvo *iure particolari*), sono cadute in forza del can. 6, nè possono praticamente instaurarsi, poichè il sinodo non è oggetto di revisione e eventuale sanazione da parte della S. C. del Concilio, come lo è invece il Concilio provinciale. Perciò una legge sinodale data dopo il Codice, in evidente contrasto con questo, può denunziarsi alla S. C. del Concilio per eventuale dichiarazione.

61. - La lettera del S. Padre circa le chiese e oratori dedicati alla SS. Croce, nelle quali, per quest'anno, possono farsi le visite giubilari, non si può applicare a

(1) Così scrivevamo prima del decreto della S. C. dei Sacr. pubblicato in questo fascicolo. La risposta viene ora confermata espressamente dal decreto: si notino le parole: *nihil adsit in eodem loco quod sit alienum a sacrificio.*

semplici cappelle interne di chiese, dedicate (le cappelle) al SS. Crocifisso; si esige cioè che la SS. Croce, o il Crocifisso siano *titolari* delle chiese e *oratorî*, la quale parola non è qui sinonimo di *sacellum*.

62. - I canonici che *Episcopo sacra peragenti assistunt*, a norma del can. 412 § 1, compiono un vero ufficio *liturgico*, attinente al rito pontificale del Vescovo; quindi il loro ufficio è del tutto equiparato a quello che dovrebbero compiere in coro: di qui la disposizione del can. 420 § 2 che attribuisce loro anche gli *inter praesentes*; invece i Canonici convisitatori compiono un ufficio amministrativo e giuridico, cui non può riconoscersi carattere liturgico: perciò non possono considerarsi come del tutto presenti in coro.

63. - Il can. 1231 con le parole *explctis exsequiis* non impedisce — qualora l'Ordinario voglia permetterlo — che dopo la Messa di Requie e data l'assoluzione al cadavere, si facciano altre preghiere, anche in lingua volgare, prima di trasferire il cadavere al sepolcro. Così usano anche le Confraternite romane, sebbene sogliono più lodevolmente, usare preci latine, già approvate, in suffragio dei defunti. Non deve infatti presumersi che il can. 1231 comandi l'*immediato* trasporto: non vi è alcun *illico* nel testo.

64. - I diritti e doveri dei Rettori, quanto alle funzioni da celebrare nella Rettoria sono determinati dai cann. 481, 482 e dal decreto del Vescovo che erige la chiesa in rettoria. Questa erezione, però, ove non sia tassativamente disposto, non dispensa il Rettore dai suoi obblighi anche consuetudinari verso la recettizia del luogo, specie quanto a reciproco intervento alle funzioni. Pei funerali nella rettoria, cfr. can. 1230 § 4.

65. - Circa i tempi in cui è proibito il canto, e il suono dell'organo, si confr. i liturgisti, p. es. Menghini, *Le SS. Cerimonie secondo il Rito romano*, Ferrari, 1921.

66. - Nella istruzione circa la celebrazione delle Messe in due luoghi (S. R. C. 3068, II) quanto all'ultima ispezione del Calice, si dice « completo ultimo Evangelio » ecc., perchè in quel tempo (1868) non erano in uso le preci *post Missam* all'altare; quindi, se si trova più conveniente, può benissimo quel prescritto osservarsi, *completis precibus*.

67. - Le dette preci vanno dette alla sola ultima Messa quando (2 nov., Natale) si celebrano più Messe consecutivamente dal medesimo sacerdote.

68. - Le Messe gregoriane debbono dirsi ininterrottamente per *30 giorni*, ma non vi è alcun obbligo che siano dette dal medesimo sacerdote: l'incaricato di dirle può per qualsiasi ragione in qualsiasi giorno commettere la celebrazione ad altri purchè non si interrompa la serie dei 30 giorni.

69. - La consuetudine e molte ragioni di convenienza, permettono che gli sposi pel consenso, e quindi anche i testimoni e stretti parenti, entrino nel presbiterio, ove per lo più si preparano agli sposi appositi genuflessori. Ciò rileva bellamente che essi stessi sono i *ministri* del Sacramento.

70. - È tollerato che alcuni fanciulli e fanciulle, vestiti da angioli, precedano il baldacchino del SS. Sacramento spargendo fiori sul suo percorso.

71. - Per la sostituzione corale, occorre un mandato da parte del canonico che si fa sostituire, che metta in azione il rapporto tra mandante e mandatario. Chi assente non dà questo mandato, sapendo che vi è sempre *qualche* canonico pronto a

sostituirlo, resta sempre assente e va puntato; quindi il canonico che spontaneamente intende sostituirlo (mentre in realtà nulla sostituisce), non ha diritto alcuno nè verso l'assente, nè verso il Capitolo, se non di partecipare pro rata alla fallenza dell'assente. Può peraltro l'assente ratificare espressamente la sostituzione, quando siano osservate le condizioni necessarie (419 § 1) e allora *ratihabitionem retro trahi et mandato non est dubium comparari* (R.I.).

72. - Non crediamo che l'interprete possa di sua autorità estendere il dispositivo del can. 883 che riguarda l'*iter maritimum*, ai viaggi in treno, in automobile, ecc. Nel testo non vi è alcun accenno che autorizzi questa estensione: e anche a volere arguire dal motivo avuto in vista dal legislatore (il che non sempre è concludente, perchè *ratio legis non est lex*), tal motivo, cioè l'impossibilità per *lungo* tempo, di comunicare con la terraferma, sembra cessare in questi casi. Qualora sorga la necessità estrema provvede il can. 882. Si ricordi d'altra parte dal proponente, che il parroco assolve i suoi *sudditi, ubique terrarum* (881 § 2).

73. - Abbiamo già detto parecchie volte che il can. 419 § 1 in fine, ha sciolto l'antico nesso tra residenza e presenza corale: quindi quando parliamo di *assenza* corale, non intendiamo senz'altro trattare di *residenza* nel luogo del beneficio. Ciò valga anche per pag. 216, alin. 4 di questo volume.

74. - Le citazioni della Bibbia nel Messale, anche dell'ultima edizione tipica, non voglion dire che il passo in questione sia riportato esattamente: oltre al considerare che molti testi inseriti nel Messale sono della versione anteriore a S. Girolamo (prisca, itala), deve osservarsi che talora la citazione si riferisce a un semplice schema tolto dalla Bibbia e riempito con frasi liturgiche tradizionali. Tale è il caso dell'Introito della Messa della SS. Trinità, alle parole *Benedicta sit santa Trinitas...* ove leggesi la citazione Tob. XII.

75. - Alle molte domande che ancora ci si inviano da varie parti (Acqui, Cava dei Tirreni, ecc.) affinchè rileviamo gli inconvenienti nell'applicazione delle norme date dalla S. C. del Concilio circa l'immissione nella massa grossa o piccola degli assegni canonicali, specie del soprassegno per Dignità o Uffici, non possiamo rispondere che declinando ogni competenza, poichè vegliare su l'applicazione e dare le dispense opportune, anche in vista di *semplificare la contabilità* capitolare, spetta unicamente alla stessa S. C. del Concilio, cui preghiamo gli interessati di rivolgersi, mediante il loro Ordinario, con piena fiducia.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

La Legge civile per la protezione ed assistenza della Maternità ed Infanzia. — È necessario che i sacerdoti conoscano questa legge, che è entrata in vigore fin dal 7 maggio 1926, che è altamente morale, ed alla quale in tutti i comuni un sacerdote è chiamato a cooperare.

Le opere pubbliche, ed anche (almeno fino ad un certo punto) le private, le quali abbiano lo scopo della tutela della Maternità ed Infanzia in forza di questa legge sono collegate in Federazione provinciale, la quale fa capo

ad una Giunta e Comitato nazionale; mentre in ogni comune deve formarsi un comitato locale (del quale sarà chiamato a far parte un sacerdote in cura di anime) prima *provvisorio,* poi *definitivo,* per gli effetti di questa legge.

Essa fu emanata il 10 dicembre dello scorso anno, ebbe il suo regolamento con decreto del 15 aprile dell'anno corrente, ed entrò in vigore, come si è detto, il 7 maggio p. p.

Per la comune intelligenza ecco un breve riassunto della legge e del regolamento.

1. A capo dell'*Opera nazionale* per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia è un *Consiglio centrale,* di cui fan parte *anche due signore* scelte dal Ministro dell'Interno in due terne di madri di famiglie dedite alle opere di assistenza infantile, formate l'una dall'*Unione femminile cattolica italiana* e l'altra dalla Sezione di Roma del Consiglio nazionale delle Donne italiane.

Il Consiglio nomina nel suo seno una *Giunta esecutiva di cinque membri.*

2. Al conseguimento dei suoi fini l'Opera provvede coi suoi fondi, coi proventi fiscali ad essa devoluti ecc. Da notare, che vanno all'Opera i lasciti, le donazioni, le oblazioni e sovvenzioni fatte a favore dell'*infanzia in genere.*

3. Anche i Soci contribuiscono colle loro offerte a sovvenzionare l'Opera, e sono Soci *temporanei* quelli che si obbligano al pagamento di L. 60 annue, per cinque anni; *perpetui* quelli che offrono per una volta L. 500; *benemeriti* quelli che elargiscono una somma non inferiore a L. 10.000. Le Associazioni e gli enti morali possono essere iscritti fra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

4. Attribuzioni dell'Opera, in genere sono: Coordinare tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza di cui sopra, e indirizzare l'attività secondo le occorrenze locali; esercitare su di esse vigilanza e controllo; riformare, se occorra, gli statuti; dar parere sulle nuove istituzioni e sulla loro erezione in ente morale; concedere sovvenzioni ai Comitati di patronato; fare azione di propaganda; vigilare sull'osservanza della legge e del regolamento.

5. In ogni Provincia, *tutte* le istituzioni pubbliche o private che si propongono per fine, anche parziale, la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (comprese le Congregazioni di Carità) devono unirsi *in Federazione,* che vien diretta da un Consiglio eletto dalla Giunta esecutiva e di cui per diritto fan parte il medico provinciale e un ispettore scolastico.

6. È compito del Consiglio: di provvedere al coordinamento e al retto funzionamento delle istituzioni nella Provincia e di riferirne all'Opera, segnalando le istituzioni e le persone benemerite. Fra l'altre, e per quanto possibile, si adopera perchè i fanciulli dimessi da un istituto, per ragione d'età, sieno accolti in un altro; vigila perchè una persona non abbia contemporaneamente ad usufruire per un determinato bisogno dell'assistenza di due o più istituzioni; può provvedere per conto delle istituzioni federate all'acquisto dei principali generi di consumo, in modo da ottenere condizioni più vantaggiose; s'interessa perchè, a parità di condizioni, le istituzioni federate acquistino preferibilmente i prodotti di quelle fra esse che hanno aziende agricole e laboratori.

7. Nei Comuni si istituiscono i *Comitati di patronato*, uno per ogni zona di assistenza che di regola comprende tutto il territorio comunale nei comuni con una popolazione non superiore a 5000 abitanti.

Di essi fanno parte di diritto: l'ufficiale sanitario comunale, il direttore didattico od un maestro, e *un sacerdote in cura d'anime* designato dal Prefetto, *d'intesa coll'Ordinario*. Inoltre vi debbono entrare, in quanto possibile, un medico libero professionista, un magistrato ed un congruo numero di persone dell'uno e dell'altro sesso, esperte in materie di assistenza (preferibili quelle che si offrono spontaneamente e disinteressatamente) in modo però che ogni Comitato sia possibilmente costituito almeno per un terzo da signore o signorine laiche *o religiose*.

I patroni sono muniti di una tessera di riconoscimento.

8. Qualora in un Comune non si possa nominare il Comitato o provvedere alla costituzione dei patroni, le attribuzioni di esso sono demandate alla locale Congregazione di Carità, col concorso dei membri di diritto dei Comitati.

9. I Comitati provvedono alla raccolta delle somme necessarie per l'assistenza nella propria zona: quando esse manchino, possono avvalersi dei fondi assegnati dall'Opera e che devono tenersi depositati in conto corrente presso l'ufficio postale.

10. Infine i Comitati sono coadiuvati da *Visitatrici volontarie* scelte fra signore laiche o religiose che offrano spontaneamente l'opera loro e abbiano frequentato almeno per due mesi uno dei corsi d'igiene e assistenza materna e infantile: in mancanza di queste, da *Visitatrici retribuite*.

11. L'Opera nazionale ammette all'assistenza e protezione le madri abbandonate o prive di sufficienti risorse, si occupa inoltre con cura speciale dei bambini (lattanti, esposti, ecc.) o dei minorenni (abbandonati, privi di tutela, maltrattati, anormali, discoli, esposti al vizio, condannati e liberati dal carcere, ecc.).

12. Meritano di essere specialmente segnalate le seguenti disposizioni della legge e del regolamento circa la protezione fisica e morale dei fanciulli, confermate da sanzioni penali:

a) quella che fa obbligo anche *ai singoli cittadini* di avvertir subito il Comitato di patronato, quando trovino in luogo pubblico o sappiano altrove abbandonato, moralmente e materialmente, un fanciullo minore di quattordici anni;

b) quella che vieta ai fanciulli e alle fanciulle che non hanno ancora compiti i quindici anni di partecipare come attori ecc. nella preparazione di spettacoli cinematografici o nelle rappresentazioni date nelle sale di varietà, circhi ecc. e di assistere a certi spettacoli cinematografici. Anzi, nelle Commissioni di revisione delle pellicole verrà inclusa anche una madre di famiglia;

c) quella che interdice agli istituti, ricoveri e pubblici esercizi la somministrazione ai fanciulli di bevande alcooliche, compreso il vino: il loro impiego nelle rivendite del genere: quella che stabilisce che in tali esercizi può essere anche vietato, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, l'impiego di donne anche maggiorenni;

d) quella che dispone per l'insegnamento religioso e le pratiche del culto.

Alcune osservazioni. — 1. È evidente la moralità di questa legge, per cui è giusto che il clero, ed i parroci in particolare, si interessino di essa.

2. È detto che le opere anche private che sono dirette alla tutela della Maternità e dell'Infanzia sono collegate in quest'opera. Ma ciò va inteso con qualche restrizione; giacchè deve prendersi in considerazione la natura dell'opera ed il fine e le leggi di fondazione. Così p. e. vengono elencati fra le opere private per la tutela della gioventù « i ricreatori ». Ma se questi sono parrocchiali per la dottrina cristiana, cioè in altri termini sono « oratori ». evidentemente debbono rimanere indipendenti.

3. Siccome il Comitato di patronato per l'opera di tutela della Maternità e dell'infanzia da erigersi in ogni comune, non si è potuto subito facilmente costituire, così in molti comuni si è formato, secondo la legge, un Comitato provvisorio, formato dell'Ufficiale sanitario, del direttore didattico e di un sacerdote designato dall'Ordinario.

CRONACA ECCLESIASTICA

Il primo volume dell'edizione critica della Volgata.

La mattina di sabato 26 giugno 1926 l'E.mo Card. Aidano Gasquet, preside della Commissione Pontificia dei monaci benedettini per l'edizione critica della Volgata, ne ha presentato al Santo Padre il primo volume edito dalla Tipografia Vaticana. Il Santo Padre si è recato all'uopo nella sala del Tronetto, e assisosi sul soglio ha ricevuto il volume dalle mani dell'E.mo Cardinale, cui facevano corona il R.mo Abate D. Ambrogio Amelli e altri sette membri della Commissione, fra cui il R.mo D. Enrico Quentin, benedettino solesmense, editore di questa prima parte. Ad esprimere la sua augusta soddisfazione, il Santo Padre ha voluto che il fotografo ritraesse il momento della consegna, affine di farlo riprodurre in una speciale medaglia da coniarsi per la circostanza: abbiamo potuto vedere queste fotografie e cogliervi l'espressione manifesta della gioia grandissima che animava Sua Santità, nel vedere così felicemente coronato un antico voto della Chiesa e della scienza, gioia che si rifletteva sul volto di tutti i presenti, benemeriti collaboratori di questa grandiosa impresa.

Ricordiamo: fu il 30 aprile 1907 che il Santo Padre Pio X, rispondendo ai voti della Pontificia Commissione per gli Studii Biblici rappresentatigli dal Cardinal Rampolla, indirizzò al Primate dei Benedettini l'invito per il suo Ordine, sì tradizionalmente benemerito di questi laboriosi studi, di assumere questa intrapresa onerosissima e gloriosissima ad un tempo. L'invito fu accolto senza esitazione, e l'allora abate D. Gasquet venne preposto senza indugio all'opera, in cui profuse tesori ammirevoli di energia, di alacrità, di organizzazione solida e sicura: ben cinquanto benedettini di ogni paese furono posti, all'uopo, sotto la sua direzione, in Roma e fuori. Il palazzo di S. Callisto fu

senz'altro trasformato in una laboriosa officina e fornito a poco a poco di tutti gli strumenti di lavoro: fu relativamente facile raccogliere tutto il materiale stampato, anche preziosissimi incunaboli. Quando ai codici manoscritti, per averli sempre presenti, sebbene dispersi in tutte le biblioteche di Europa, si ricorse alla riproduzione fotografica, e oggi oltre trecento volumi in folio di tavole fotografiche, e un gran numero di cartelle non ancora legate, costituiscono in S. Callisto una collezione unica al mondo; ed è meraviglioso pensare che quasi tutte sono state eseguite dal medesimo D. Quentin, che vi attese per anni interi principalmente nel 1908, 1909, 1910, 1914. Con ciascuno dei detti codici, o in originale, o in fotografia, fu minuziosamente collazionato il testo dell'edizione attualmente in uso, riprodotta all'uopo in esemplari speciali, su carta da scrivere, in una sola colonna di circa 25 lettere, uniformi e senza interpunzione lasciando in bianco lo spazio delle restanti due colonne, per segnarvi tutte le varianti del codice collazionato. Ne abbiamo vedute in S. Callisto oltre duecento copie perfettamente eseguite e rappresentanti così la contestazione di altrettanti codici di fronte al testo ufficiale. Il lavoro dei collazionatori (un vero esercito) fu severamente controllato, poi, dai membri della Commissione, anche due o tre volte pei codici più importanti, sicchè non vi è ormai minuzia di codice, di cui l'Editore non sia perfettamente sicuro.

Ma questo lavoro, già colossale, non è che il meno. Quello che costituiva la prova del fuoco era la cèrnita dell'immenso materiale così accumulato, per cui mancava, si può dire, non solo ogni indicazione positiva, ma perfino il metodo da seguire nella ricerca. Non fu troppo difficile stabilire di ciascun codice la provenienza e l'età; ma è ben noto che il criterio cronologico non basta: non di rado codici tardivi conservano un testo migliore di altri di più antica data: e d'altra parte, scaglionandosi i codici — per fermarsi ai prescelti per la Genesi, ben 71 — su un periodo relativamente ristretto (VI-XIII secolo) è ben chiaro che numerosi sono i coevi: p. es. circa venti spettano da soli al secolo IX. Bisognava dunque classificarli secondo la loro storia e il loro valore interno e esterno: ed era questa una impresa che ai più appariva — e ad alcuni appare tuttora — disperata, attesa la infinita mobilità delle varianti, che indeterminabili cause contribuiscono a fare apparire e sparire. Ma senza questo lavoro di cernita era vano sperare un risultato scientifico: tutti i tentativi di correzione del testo, fatti finora, non esclusi quegli ufficiali ch'ebbero nel XVI secolo per risultato l'edizione attuale, sono stati vani e insufficienti, precisamente per questo, perchè si operava a caso, prendendo per base i pochi codici disponibili. E lo stesso faticoso, per quanto benemerito tentativo, cominciato dal Vercellone con i poderosi volumi delle *Variae lectiones*, era un semplice lavoro di pazienza, inorganico e sterile, su sei o sette soli manoscritti importanti, e su molti non degni di tanta attenzione. Un buon contributo fu dato dal Berger († 1900) con la storia *esterna* della Volgata e dei suoi codici, svelandovi particolarmente la dipendenza di molti dalle correzioni operate da Alcuino e Teodolfo nell'epoca Carolingia; ma la divisione in Teodolfiani e in Alcuiniani era ben lungi dall'esaurire la classificazione dei codici, anche dei soli anteriori al secolo XIII, quando ebbe luogo la recensione Sorbonica. Soltanto la storia *interna* delle varianti, nelle proporzioni più vaste e più minute insieme, poteva fornire la chiave per la

classificazione completa dei codici. Ad essa si accinse con pazienza pari al genio D. Quentin, che con silenzioso lavoro riuscì finalmente a risultati ammirevoli, anzi stupefacenti, nella sua celebre *Mémoire* pubblicata nel 1922. Con un logico e complicato studio sia delle varianti, sia delle parti extra-bibliche (prologi, capitoli, illustrazioni) riuscì anzitutto a discernere nella gran massa dei codici, gli esemplari tipici, che potevano guidarlo nella ricostruzione della loro genealogia: 33 su 71; questi medesimi raggruppò secondo le loro caratteristiche in tre grand' sezioni principali: *ispanici* (12 codici, dal VII al XII secolo) *alcuiniani* e loro stipiti (9 codici, dal VII al IX) *teodolfiani* e loro prototipo (6 codici, VII-IX) oltre due sezioni secondarie derivanti dall'amalgama dei detti tipi: *italica* (4 codici del secolo XII) e *sorbonica* (3 del secolo XIII). Nell'interno di ciascuno di questi gruppi riuscì a mostrare la successiva derivazione, fissando infine la conclusione sicura quanto importantissima, che tutta la tradizione ms. della Volgata deriva da *tre* forme indipendenti, rappresentate tipicamente dal codice *G* (di S. Gaziano, ora Paris. N. A. l. 2334) del secolo VII, prototipo del gruppo ispanico; dal celebre Amiatino (oggi Laurent. del secolo VII-VIII), prototipo della tradizione Alcuiniana, e dall'Ottoboniano (Vat. Ott. lat. 66 del secolo VII) prototipo dei teodolfiani; sicchè come canone sicuro della ricostituzione del testo può prendersi la lezione attestata da tutti e tre, o almeno da due di essi. Il risultato ci porta a un archetipo, che non è precisamente quale uscì dalle mani di S. Girolamo, come mostrano alcuni manifesti errori, che rimangono nel testo così costituito; ma che non può distarne molto, se si pensi che la sua traduzione fu fatta sul principio del V secolo, ed è ad ogni modo, quello più rispondente *ad fidem Codicum*. Il Quentin, a buon diritto, si ricusa, ove non si tratti di errori manifesti (mettendo però, in questo caso, il testo sostituito fra due crocette), di variare codesto testo con criteri di critica interna, più o meno soggettiva; meno che mai col confronto del testo ebraico odierno, che tutti riconoscono ben inferiore in valore a quello tradotto da S. Girolamo. Altri invece non si acconcia a questa teoria o a questa rinunzia. Ma anche chi giudica così, dovrà pur concedere che l'esercizio della critica interna deve aver per base il testo migliore che i codici permettano raggiungere: dovrà quindi esser grato a chi gli ha compiuto questo lavoro, che è di gran lunga il più difficile e il più delicato. Altri ha mosso dubbi su la bontà del metodo *ferreo* di D. Quentin, non ostante la dimostrazione, diremmo quasi, matematica, che egli ne ha offerta, pur prendendo a base del suo studio le 91 varianti raccolte nei codici studiati, su frammenti scelti quasi a caso (*Gen.*, XVIII; *Ex.*, II; *Lev.*, V; *Num.*, VI; *Deut.*, II; *Ios.*, II; *Iud.*, II; *Ruth.*, II). Il volume presente, che si estende su tutto il testo della Genesi, avrà il merito di persuadere anche codesti critici, poichè l'applicazione delle sue regole ha davvero ottenuto qui, *dappertutto*, i migliori risultati, come si convincerà chiunque vorrà confrontare il testo con gli *apparatus* che lo accompagnano.

Ma veniamo a un particolare esame di questo frutto prezioso dello studio e del lavoro di D. Quentin. È un magnifico volume in-4°, di 427 pagine oltre XLVIII di Prolegomeni. Ha per titolo: « *Biblia Sacra iuxta latinam Vulgatam* « *versionem ad codicum fidem* iussu Pii PP. XI cura et studio Monachorum « O. S. B. Commissionis Pontificiae a Pio PP. X institutae sodalium, praeside

« Aid. Gasquet, S. R. C. Card. edita. Librum *Genesis* ex interpretatione S. Hie« ronymi, cum prologis variisque capitulorum seriebus, adiectis prolegomenis, « recensuit D. Henricus Quentin Monachus Solesmensis ». L'edizione su carta a mano è accuratissima, e costituisce un alto titolo d'elogio per la Tipografia Vaticana, che vi si mostra capace di emulare e vincere le celebrate edizioni di Berlino e di Vienna. I *Prolegomena*, redatti in sobrio, chiaro e nitido latino, principalmente descrivono le edizioni e i codici nominati nelle varianti con nuove e studiate sigle; la classificazione dei codici, svolta nella *Memoire*, è qui recisamente mantenuta. Seguono (p. 1-60) criticamente editi con gli opportuni apparati, i *Prologi* su tutta la Bibbia, di San Girolamo, S. Isidoro, Alcuino, Teodolfo: quindi la Prefazione di S. Girolamo al Pentateuco, e la doppia serie dei *Capitula* della Genesi (cioè dalle versioni antiche, e dalla Volgata), infine dalla p. 142 in poi il testo critico della Genesi stessa.

La forma esteriore non potrebbe essere più felice: il testo è a due colonne con la semplice indicazione marginale, per numeri, dei capitoli e dei versetti: ogni segno di interpunzione è soppresso; e la divisione è fatta *per cola et commata*, come S. Girolamo stesso ci ha dichiarato di aver fatta la sua versione, cioè in capoversi misurati dal senso, e dalla maggior facilità di lettura. L'ultimo dei tre *apparatus* che sono a piedi del testo dà appunto la giustificazione documentaria di tale divisione nei manoscritti; il primo invece indica le varianti fra loro dei codici presi a base del testo, o di quelli che li suppliscono: e proprio da esso, vediamo come tutto è limpido e solido in questa restituzione del testo, e che non vi ha alcuna parte l'arbitrio soggettivo; il secondo *apparatus* più ampio registra tutte le varianti dei codici e delle edizioni caratteristiche (le quali non mostrano affatto di appoggiarsi su codici diversi dai nostri) non trascurando le testimonianze patristiche, e i tentativi più notevoli di restituzione del testo fatte nei secoli XIII e XVI. Così la storia del testo passa tutta sotto l'occhio dell'esperto lettore, il quale può ora con tutta facilità giudicare la fondatezza della preferenza accordata dall'editore ai suoi tre prototipi. Le varianti puramente ortografiche sono raccolte in fondo al volume (p. 391-427) con sistema lessicale, a delizia dei filologi.

Ma il lettore sarà impaziente di conoscere che cosa, il testo così ricostituito, offra di vantaggio in confronto con l'edizione attuale. In breve: se contiamo tutte le minuzie filologiche, si tratta, per la sola Genesi, di circa *un migliaio* di correzioni: e se non le si stimano minuzie quando si tratta di classici, molto meno debbono stimarsi tali per un testo sacro di valore per noi inestimabilmente maggiore. Ma vi sono anche correzioni di evidente importanza: p. es. in *Gen.*, V, 22 « et ambulavit Henoch cum Deo *et vixit* postquam « genuit Mathusalem 300 annis » le parole *et vixit* sono espunte; al cap. VIII, v. 7, ove attualmente leggiamo: « dimisit (Noe) corvum qui egrediebatur et *non* « revertebatur », deve leggersi tutto al contrario « qui egrediebatur *et* revertebatur »; al cap. XV, 6 « Credidit *Abraham Deo* et reputatum est ei ad iusti« tiam », il testo vero ha « Credidit Domino etc. »; nel cap. XVIII, 28: Abramo domanda al Signore « Quid si minus *quinquaginta* iustis quinque fuerint? « Delebis propter quinque? » e non, come ora leggiamo senza senso, « propter *quadraginta* quinque ». Viceversa lezioni contestate della Clementina sono vittoriosamente confermate nell'edizione critica: accenniamo solo al celebre

« *Ipsa* conteret caput tuum » che su la fede dell'ebraico attuale si vorrebbe mutato in *Ipse*: la tradizione manoscritta dà come sicuramente dettato da Girolamo *Ipsa,* come avevano S. Ambrogio, S. Agostino e come incontestabilmente ha lo stesso Girolamo in *Isai.*, l. XVI, c. 58, 12; in *Ezech.*, XIV, 47, 3, opere scritte poco dopo questa versione, mentre solo molto tempo prima (*Quaest. hebr.*) egli aveva propugnato l'*Ipse*. Qualche altra restituzione invece molti non gradiranno troppo, come *Hava* per *Eva,* e a me non persuade che la forma « *inebriatus est et nudatus in tabernaculo suo* » in *Gen.*, IX, 21, implichi un controsenso (*Mem.*, p. 471), sicchè sia necessario un secondo *est* dopo *nudatus*: trovo invece latinamente inelegante *inebriatus est et nudatus est.* Ma mi pare di aver già detto che al lavoro della critica interna o soggettiva c'è sempre tempo: per ora il bisogno più urgente è quello del risultato della critica oggettiva, esterna: l'archetipo dei nostri codici. A questa necessità fondamentale il volume presente soddisfa egregiamente, esaurientemente, infinitamente più e meglio che le restituzioni del secolo XIII, e XVI e non sarà certo, come esse, più da rifare in seguito. A questo proposito richiamiamo l'attenzione su le parole con cui esordiscono i prolegomeni: « si tratta di una edizione critica, definitiva, non però nel senso *che il suo testo passi subito e senz'altro nell'uso ecclesiastico* », ma serva di base agli studiosi ed eruditi. Non ci è dunque lecito anticipare le decisioni della Chiesa circa l'adozione del nuovo testo; ma crediamo bene di interpretare il consenso universale dei dotti e degli studiosi nell'affermare che la data del 26 giugno 1926 resterà impressa a caratteri d'oro negli annali della Chiesa e della scienza; essa è, per intanto, il migliore auspicio pel seguito dell'opera, cui già attendono oltre D. Quentin, per l'Ottateuco, D. De Bruyne per i libri sapienziali, D. Manser per i profeti minori e l'Abate Amelli per le Epistole cattoliche.

Noi aspettiamo col desiderio il compimento dell'opera loro.

U. Mannucci.

Atti particolari del S. Padre. — Sebbene, per la forma che riveste, sia da porre in questa rubrica la lettera inviata dal S. Padre il 5 settembre 1926 al Cardinale Arvivescovo di Bordeaux, per lodarlo vivamente della risposta inviata a un gruppo di giovani che lo avevano interrogato se potevano seguire *tuta conscientia* gli insegnamenti della c. d. *Action française*. È questa, com'è noto, una vasta iniziativa politico-intellettuale, capeggiata da Carlo Maurras, G. Bainville e altri, che ha per uopo di costituire all'attuale regime in Francia, repubblicano, democratico e laico, un regime monarchico, aristocratico, e per questo, com'essi credono, necessariamente cattolico, sebbene le loro predilezioni siano per l'aristocratismo classico, cioè pagano. Il Cardinale opportunamente separa la questione politica dalla intellettuale-religiosa: in mera politica tutti i cattolici sono liberi, poichè la Chiesa non se ne occupa se non negativamente, per salvaguardare cioè i fini morali e dogmatici: anche la critica degli ordinamenti attualmente costituiti, e delle leggi ora vigenti non può essere senz'altro interdetta ai cattolici. Ma nella parte intellettuale-religiosa la *Action française* si arroga di formare le « coscienze francesi »,

senza averne avuto alcun mandato dall'autorità ecclesiastica, e quel ch'è peggio con gravi errori: agnosticismo spinto all'ateismo; negazione della rivelazione cristiana; e quindi disconoscimento della missione divina della Chiesa, in cui si ammira solamente la azione storica e la forma di governo; e specialmente l'amoralismo più spinto, in un amalgama di neo-paganesimo e di Nietxscheismo. Il Cardinale cita le manifestazioni più evidenti e più ripugnanti di questa mentalità che professano i capi riconosciuti dell'*Action française*, concludendo con una calda esortazione ai giovani di ben guardarsene. Il S. Padre non ha potuto lasciar passare inosservata questa coraggiosa e benefica lettera: « Vostra Eminenza — egli scrive — segnala infatti un pericolo tanto più grave nel caso presente, quanto più intacca, senza parere, la fede e la morale cattolica; e potrebbe far deviare insensibilmente lo spirito cattolico, il fervore, la pietà giovanile, e offendere in scritti e a voce la delicatezza della sua purità; in una parola abbassare la perfezione della vita cristiana, e più ancora l'apostolato della vera *Action catholique* cui tutti i fedeli, specialmente i giovani sono chiamati o cooperano attivamente, per l'estensione e il consolidamento del regno di Cristo nelle persone, nelle famiglie, nella società... No, non è libero, e Vostra Eminenza lo dimostra bene, seguita ciecamente i capi dell'*Action française* in quanto tocca la fede e la morale... Nelle loro manifestazioni sono sostanzialmente le vestigia d'una rinascita pagana, cui si riannoda il naturalismo, che questi autori, forse — come crediamo — inconsapevolmente, hanno attinto come tanti loro coetanei, nella scuola moderna laica, avvelenatrice della gioventù, che pure essi talora condannano con fervidi accenti ». Non staremo a rilevare quanta importanza generale, anche per noi (dannunzianismo etc.) abbiano questi gravi e sentiti ammonimenti. (Cfr. *Acta Ap. Sed.*, XVIII, p. 382 s.).

Possiamo anche porre qui l'annunzio della pubblicazione, fatta negli *Acta Ap. Sed.*, XVIII, 350-364 dei due *protocolli* per la presentazione delle lettere credenziali per parte degli Ambasciatori e degli Inviati plenipotenziari dei Governi presso la S. Sede, ordinati dalla S. C. Cerimoniale. Vi sono minutamente prescritte tutte le norme di etichetta che conferiscono splendore a questi ricevimenti diplomatici pontifici. La cosa più istruttiva per noi è il lustro speciale che riveste la tradizionale visita alla Tomba del Principe degli Apostoli, riservata ai soli Ambasciatori e ministri cattolici, che in questa occasione sono anche onorevolmente associati dai Canonici Vaticani. È una cosa tanto decorosa e pia, com'è qui descritta (resp. art. 22 per gli Ambasciatori, art. 14 pei Ministri) che non può non svegliarne il desiderio anche nei Legati acattolici.

Con Breve del 10 aprile 1926 il celebre monastero delle Benedettine di Ryde nell'isola di Whight (Manica) è stato eretto in Abbazia autonoma col bel nome di « Pax Cordis Iesus » [ib. 37].

A nuove Basiliche minori sono erette la chiesa di S. Maria in Minneapolis (U. S. A.) fin qui procattedrale, nell'arcid. di S. Paolo di Minnesota, in compenso del titolo di pro-cattedrale che oggi lascia [ib., 337] e il santuario di M. SS. del Perpetuo Soccorso in Philippsdorf diocesi di Litomerica (Czecoslovacchia) dei PP. Redentoristi [ib., 338] e il santuario della B. V. di Bonaria presso Cagliari [ib., 376].

Lettere Pontificie. — *8 maggio 1926*: A Mons. Breynat degli Oblati di M.. Immacolata, primo Vicario Apostolico del Mackenzie, pel XXV del suo episcopato, lodando le fatiche apostoliche sostenute per tanto tempo nelle regioni subpolari (XVIII, 340). *27 luglio*: Al Card. Lualdi, Arciv. di Palermo delegandolo per suo rappresentante alle feste di Catania, per l'VIII Centenario del ritorno delle reliquie di S. Agata (17 agosto 1126) da Costantinopoli, ove loda specialmente la forte pietà dei Siciliani [ib., 341].

Cause di Beatificazione. — Sono pubblicati i decreti del *testo* nelle cause di beatificazione del Ven. Abba Ghebre Michele, sacerdote abissino aggregato alla Missione di S. Vincenzo de' Paoli, martire nel 1855 [ib., 346] e sul *martirio* del ven. Natale Pinot, parroco di Louroux Béconnais nella diocesi di Angers, ghigliottinato in Angers nel 1793 per non aver voluto prestare il famoso giuramento alla costituzione civile del clero [ib., 348].

Martedì 13 luglio 1926, nel Palazzo Apostolico Vaticano, dinanzi all'augusta presenza del Santo Padre, si è tenuta la Congregazione *Generale* dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali con i Rev.mi Prelati Officiali e Consultori teologi, che la compongono, hanno emesso il loro voto dapprima sul dubbio detto del *tuto* per la solenne Beatificazione del Ven. Servo di Dio Natale Pinot, parroco in Leuroux Béconnais, diocesi di Angers, e quindi sul dubbio del *martirio*, della causa del martirio, dei segni o miracoli dei Ven. Servi di Dio Giovanni Maria du Lau, Arcivescovo di Arles, Francesco Giuseppe de la Rochefoucauld, Vescovo di Beauvais, Pietro Lodovico de la Rochefoucauld, Vescovo di Saintes, e Compagni, uccisi, come si asserisce, a Parigi, in odio alla Fede nel settembre dell'anno 1792.

Martedì 20 luglio 1926, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali e col voto dei Rev.mi Prelati Officiali e dei Consultori Teologi componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal Ven. Servo di Dio *Giovanni Bosco*, Sacerdote e Fondatore della Pia Società Salesiana e dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Martedì, 27 luglio 1926, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie:

1. Introduzione della Causa di Beatificazione o dichiarazione del martirio dei Servi di Dio Gregorio Grassi, Vescovo di Ortosia; Francesco Fogolla, Vescovo di Bagi; Antonio Fantosati, Vescovo di Adraa; Teotimo Verhaeghen, Vescovo dell'Ordine dei Frati Minori; ed altri compagni, uccisi, come si asserisce, in odio alla Fede.

2. Circa il titolo di Dottore mistico della Chiesa Universale da conferirsi a S. Giovanni della Croce. (Cfr Decreto in questo fascicolo).

3. Conferma di Culto prestato da tempo immemorabile alla Serva di Dio *Beatrice de Silva*, Fondatrice delle Religiose Francescane della Santissima Concezione.

4. Intorno alla concessione ad approvazione dell'Officio e Messa propri in onore delle Beate Ifigenia da S. Matteo, delle Suore Adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento; Elisabetta Teresa del Sacro Cuor di Gesù, dell'Ordine delle Orsoline; Maria Rosa, dell'Ordine di S. Benedetto; Maria di S. Enrico, dell'Ordine dei Cisterciensi e Compagne.

5. Intorno alla riassunzione della Causa di Canonizzazione del Beato Pietro Giuliano Eymard, Sacerdote Fondatore della Congregazione dei Sacerdoti del Santissimo Sacramento.

6. Intorno alla riassunzione della causa di Canonizzazione del Beato Antonio Maria Gianelli, Vescovo di Bobbio e fondatore dell'Istituto delle Figlie di S. Maria dell'Orto.

7. Intorno alla concessione ed approvazione dell'Officio e Messa in onore della Beata Lucia Filippini, Fondatrice e prima Superiora dell'Istituto delle Maestre Pie, dal suo cognome chiamate Filippini.

8. Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio M. Maria di Gesù, Confondatrice dell'Istituto delle piccole Suore dell'Assunzione.

9. Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Teodora Guerin, Fondatrice delle Suore della Divina Provvidenza di Santa Maria *ad Nemus*.

10. Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Carmela De Sojo, Madre di famiglia del terzo Ordine dei Carmelitani.

11. e finalmente intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Rosa Venerini, Fondatrice delle Maestre Pie, dal suo cognome chiamate Venerini.

Infine martedì, 3 agosto 1926, presso l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Antonio Vico, Ponente della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Ven. Serva di Dio Alice Le Clerc, Fondatrice dell'Istituto di Nostra Signora, si è tenuta la Congregazione *Antipreparatoria*, nella quale dai R.mi Prelati Officiali e dai Consultori teologi della medesima, si è discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla stessa Ven. Serva di Dio.

Circoncisione ecclesiastica. — La prefettura apostolica di Cimbebasia, nell'Africa meridionale, viene eretta in *Vicariato* apostolico, rimanendo tuttora affidata agli Oblati di M. Immacolata [ib. 378]. Altro vicariato apostolico viene eretto per dismembrazione da quello di Pekino, col nome di Suanhwafu e affidato al clero indigeno (1) [ib., 377]. Nuove prefetture apostoliche vengono create: nell'Uellé occidentale (Congo Belga), dismembrandosene tutto il distretto settentrionale, col nome di Pref. ap. del *Bondo*, affidata ai Crocigeri belgi, il vicariato stesso di Uelleé occidentale cambia il suo nome in quello di Buta [ib., 371]; nel Kenya, dal cui territorio viene dismembrata la parte orientale, col nome di Pref. ap. del *Meru*, affidata ai Missionari della Consolata, di Torino [ivi, 374]. Altri Brevi rettificano i confini tra i vicariati apo-

(1) Ne è nominato Vicario il sac. Filippo Tchao (cfr. p. 229). Altri tre vescovi cinesi sono stati nominati oltre i tre ivi menzionati: cioè, il P. Simone Tsis, gesuita, Vicario Ap. dell'*Haimen* e Vesc. tit. di Leobi; il P. Giuseppe Hou, della Missione di S. V. de P., Vic. Ap. del *Tai-Ku* e Vesc. tit. di Teodosiopoli, e il P. Luigi Tchen, dei Minori, Vic. Ap. del *Feuyang* (tutti e tre nuovi Vicariati) Vescovo Ap. tit. di Attuda. Tutti e sei saranno consacrati in S. Pietro dal S. Padre il 28 ottobre, anniversario della consacrazione episcopale da Lui ricevuta in Varsavia.

stolici della Costa di Benin e della Nigeria occidentale [ib., 369] e tra il vicariato apostolico dei Gallas, nell'Abissinia, e la prefettura del Kaffa [ib, 372].

Con decreti della Congregazione Concistoriale vengono pure modificati i confini della arcidiocesi di Monaco di Baviera, che acquista il villaggio di Leisten al confine con Augsburg, e il villaggio di Kleinwolfer al confine con Ratisbona [ib., 343, 344].

Mons. Arcivescovo di Kaunas in Lituania ha designato per l'appello l'Ordinario di Vilkoviskis.

Nuovi Vescovi. — Mons. Giuseppe Venturi, della diocesi di Verona, Vescovo di *Cagli e Pergola*; Mons. Edoardo Parente, Vesc. tit. di Terme e Ausiliare dell'Arcivescovo di *Capua*; Mons. Pietro Doimo Mungani, Vesc. tit. di Sarepta e Amm. Apost. di *Zara* per la parte italiana; Mons. Dionigi Casaroli, Arciprete di S. Giovanni in Persiceto, Arcivescovo di *Gaeta*; Mons. Giuseppe Marcozzi della diocesi di Ascoli Piceno, Vescovo di *Calvi e Teano*; Mons. Rodolfo Gercken, parroco della nuova diocesi di *Amarillo* negli Stati Uniti; Mons. Augusto Gonon, vesc. di *Moulins*.

Lutti nel S. Collegio. — Il 23 settembre, nella città di Orléans, di cui era stato vescovo zelantissimo, moriva il card. *Arturo Stanislao Touchet*. Nato a Soliers, nella diocesi di Bayeux il 13 novembre 1848, informato alla vita ecclesiastica dallo zio mons. Ducelier, arcivescovo di Besançon, da cui pure ricevette la consacrazione sacerdotale, venne nominato vescovo di Orléans, il 18 maggio 1894, da Leone XIII, il quale gli affidò tosto l'incarico di costituire il primo processo informativo della causa di S. Giovanna d'Arco. Con quale zelo ardente il vescovo d'Orléans assolvesse l'incarico vien dimostrato dagli eventi: Giovanna d'Arco veniva infatti proclamata Beata da Pio X nel 1910 e Santa da Benedetto XV nel maggio del 1920. Creato cardinale dal regnante Pio XI nel Concistoro dell'11 dicembre 1922 col titolo di S. Maria sopra Minerva, il card. Touchet fece poi parte della Congregazione dei Sacramenti, dei Seminari ed Università degli Studi, e della Fabbrica di S. Pietro.

Necrologio. — 6 agosto, Mons. Bernardo Pizzorno, Vescovo di *Luni, Sarzana* e *Brugnato*; 17 agosto, Mons. Paolo Stanislao La Rocque, Vescovo di *Sherbrooke*; 25 settembre, Mons. Agato Filippo Alvarado, Vescovo di *Barquisimeto*.

RECENSIONI

Savi Lopez Maria, *Santa Caterina*, II edizione. Milano « Alpes », 1926. In-8°, p. 236. L. 10.

Abbiamo parecchie monografie, pregevoli per critica, per arte e per fede, circa l'eroina di Siena: ma nessuna, o no compresi e ritratti che da intelletto quasi, ne conosciamo fin ora, scritta da donna; eppure la pura, semplice e ardente anima di Caterina, la sua mente sì chiara e ardita, il suo cuore sì pieno di carità, sì forte nel dolore e nell'apostolato, non possono forse essere appie- e amore di donna animata dalla fede e dalla pietà cristiana. Il nobile saggio che l'Autrice di quest'opera ce ne offre, ne è una prova: gli eventi storici già si mi-

rabili nella loro verità, assumono qui' nella commossa e calda narrazione, quasi una trasfigurazione mistica, che li rende sì vicini a noi. Tanto più che scopo non ultimo da lei propostosi, sembra quello di mostrare in Caterina l'impronta del genio italiano, fatto di schiettezza, di compassione, di coraggio, di umiltà, ma di mostrarlo nello sfondo d'oro della carità cristiana, nell'amore operoso a Cristo e alla sua Chiesa. Se si aggiungano a ciò, i pregi dello stile, rapido e limpido insieme, sarà ben facile persuadersi quanto utile e dilettevole sia la lettura del libro che raccomandiamo.

VAUDAGNOTTI sac. dott. ATTILIO, *Il Card. Agostino Richelmy.* Memorie biografiche e contributi alla storia della Chiesa in Piemonte negli ultimi decenni. Torino, Marietti, 1926. In-8° gr., VIII + 504; ill. L. 30.

Potrebbe forse credersi che questa ampia biografia, pubblicata a sì breve distanza dalla dipartita del compianto cardinale, riesca prematura nell'intento e nell'esecuzione. « Presto e bene raro avviene ». Invece non è così: in tutte le sue parti, anche, nelle minuzie, nella sostanza come nella forma la troviamo accuratissima e, attraentissima. La freschezza dei ricordi e degli eventi le conferisce anche un vezzo e un interesse particolare, e, come ben si avverte nella prefazione, una speciale garanzia di veracità, mentre sono ancora viventi santi testimoni che potrebbero accusarne ogni inesattezza. L'A. non si contenta di tracciare minutamente le memorie biografiche del piissimo e umilissimo Arcivescovo, mettendo in rilievo con innumerevoli aneddoti, pieni di opportuni insegnamenti nella parola e nell'esempio, le bellissime virtù, particolarmente la proverbiale dolcezza; ma vi intreccia intorno a bella corona, riuscitissimi « medaglioni » sia delle altre persone della famiglia Richelmy (il cap. VII è dedicato alle due sorelle Carolina e Clotilde, religiose) sia dei due predecessori, Alimonda e Riccardi, le cui virtù e pregi si integrano così bene con quelle del Richelmy, sia degli educatori che precedettero alla formazione del sacerdote e del Vescovo — che ne coadiuvarono l'opera. Dell'azione esteriore del Cardinale è detto quanto basta, specie nell'occasione dei centenari religiosi (con grande tatto si parla della celebre questione della S. Sindone), o della sua prudente condotta nei riguardi del Rominianismo, della Democrazia cristiana, del Modernismo, delle relazioni dinastiche, ecc.

Ma veramente penosa e compiuta è la ricostruzione della sua vita interiore, nelle sue fonti e nelle sue esplicazioni. È vano e impossibile darne cenni: bisogna qui legger tutto e gustare tutto e trarne sicuro profitto: così ogni lettore erigerà per certo nel suo cuore un monumento di stima e di amore al suo Cardinale, più verace di quanti altri possano scolpirsi nel marmo e nel bronzo.

BELLI prof. MARIO, *Grammatica elementare della lingua ebraica.* Terza ediz. Torino, Marietti, 1926, in-8°, 96 + 86. L. 15.

In breve, ma bene, si contiene qui tutto il necessario per apprendere senza molta fatica a leggere sufficientemente i libri sacri nella loro lingua originaria. In questa edizione, assai più nitida ed esatta delle precedenti, l'A. ha riunito in un sol volume le quattro parti: *Morfologia, Sintesi, Antologia, Dizionario.*

Come ha provato l'esperienza è forse l'unica grammatica che riesce a fare *amare* invece che odiare (come purtroppo avviene con altre o troppo aride o troppo prolisse) l'ebraico, e a invogliare l'alunno a più profondo e copioso studio.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: + JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.